



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 53 DEL 21/06/2023

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Fer. Metal Sud S.p.A. – Francavilla Fontana (BR) – Impianto di stoccaggio, recupero e trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di demolizione dei veicoli fuori uso - Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 81 del 17/09/2015 ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 29-octies, comma 3, lett. a).

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- Con nota prot. 0005090 del 16/02/2022, è stato disposto l’avvio, ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del procedimento di riesame complessivo con valenza di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali, per cui la Provincia di Brindisi è Autorità Competente (A.C.) ai sensi della Legge Regionale 3/2014, rilasciate per l’esercizio di installazioni che svolgono attività di gestione dei rifiuti ricadenti nel campo di applicazione delle *BAT conclusion* di cui alla Decisione della Commissione dell’Unione Europea 2018/1147 del 10 agosto 2018 (codici 5.1, 5.3, 5.5, 6.11 dell’Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.). Con la medesima nota prot. n. 0005090/2022, tra l’altro, veniva stabilito che i Gestori delle installazioni interessate avrebbero dovuto presentare tutta la documentazione necessaria per procedere al riesame entro e non oltre il 4 aprile 2022.
- Con nota acquisita al prot. 0009448 del 22/03/2022, il sig. Giuseppe Cavallo, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società “**Fer.Metal.Sud S.p.A.**” (P.IVA: 01710950740, PEC: fermetalsudspa@pec.it), con sede legale in Francavilla Fontana (BR), viale del Commercio - Zona Industriale, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Provincia di Brindisi con la predetta nota prot. 0005090/2022, ha trasmesso l’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 81 del 17/09/2015, per l’esercizio dell’omonimo impianto di stoccaggio (operazioni R13, D13, D14 e D15), recupero e trattamento (operazioni R3, R4 e R5) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di demolizione dei veicoli fuori uso.

- La Provincia di Brindisi, con nota prot. 0016798 del 26/05/2022, ha elencato la documentazione integrativa da far produrre al Gestore entro il 7 giugno 2022, convocando altresì, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 14-ter della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi - in modalità sincrona e telematica – per il 22/06/2022, avente ad oggetto il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per l'impianto in argomento.
- in data 25/05/2022, è stato pubblicato sul sito web della Provincia l'avviso al pubblico di cui all'art. 29-quater, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati.
- Con nota n. 434/2022 del 31/05/2022, acquisita al prot. n. 17293 nella stessa data, il Gestore ha comunicato la modifica del parco attrezzature, integrando nel proprio ciclo produttivo un nuovo ragno marca Sennebogen, mod. 817, matr. 817.0.1279.
- Con nota prot. n. 0018082 del 08/06/2022, la Società ha provveduto ad integrare la documentazione richiesta con nota prot. n. 0016798/2022.
- Il Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi, con nota n. 0010949 del 22-06-2022, registrata al prot. n. 0020059 del 22/06/2022, ha comunicato che *"... l'attività in questione, è in possesso di un Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato per le attività n° 34.2.C., 36.2.C, 44.2.C, e 12.2.B, 70.1.B, 49.1.A. di cui all'All. I al D.P.R. 151/2011, con validità sino a tutto il 19.05.2026. Qualora il titolare dovesse apportare modifiche qualitative e/o quantitative, all'attività rispetto a quanto già valutato e accertato lo stesso dovrà riattivare le procedure di cui all'art.3 del succitato DPR 151/2011"*.
- ARPA Puglia - DAP Brindisi, con nota prot. 0046421 del 23/06/2022 (prot. prov. n. 0020283/2022), in relazione al PMC rev. 01 del giugno 2022 prodotto dal Gestore, ha evidenziato l'assenza di quanto riportato dai punti da a) a p), segnalando altresì che *<<... ai fini dell'applicazione delle BAT Conclusion per il trattamento dei rifiuti – Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, occorre che il proponente si adegui a quanto prescritto dalla BAT 19 "Emissioni nell'acqua" sulla gestione delle acque meteoriche (BAT f e BAT h), con:*
 - o *il recupero delle acque provenienti dal tetto del capannone e della costruenda tettoia;*
 - o *con la separazione e trattamento delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, con il recupero delle stesse ai fini delle esigenze di impianto (es. impianto antincendio)>>.*
- Con nota prot. 0020466 del 27/06/2022, la Provincia di Brindisi ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 22/06/2022, assegnando al Gestore il termine di venti giorni per la trasmissione delle integrazioni richieste. Con la medesima nota, inoltre, è stata convocata la seduta definitiva della Conferenza di Servizi per il giorno 22/07/2022.
- Con nota n. 476/2022 del 05/07/2022, acquisita al prot. n. 0021619 nella stessa data, il Gestore ha comunicato la modifica del parco attrezzature, integrando nel proprio ciclo produttivo un nuovo ragno marca Sennebogen, mod. 825, matr. 825.0.3768.
- Il Gestore, con note acquisite ai prott. n. 0022892, 0022893, 0022902, 0022904, 0022906 e 0022907 del 15/07/2022, ha trasmesso il proprio riscontro a quanto richiesto con il verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi.
- Con nota prot. 0024394 del 29/07/2022, la Provincia di Brindisi ha trasmesso, unitamente alla nota ARPA Puglia n. 0053147-32 del 25/07/2022 (acclarata al prot. n. 0024057 del 27/07/2022), il verbale della Conferenza di Servizi del 22/07/2022, subordinando il *sostanziale favorevole accoglimento dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo, adeguamento ed ottemperanza alle BAT Conclusion* di cui alla Decisione della Commissione dell'Unione Europea 2018/1147 del 10 agosto 2018, al rispetto delle condizioni, prescrizioni e richieste di adeguamento formulate nel corso della Conferenza di Servizi ed, eventualmente, espresse da ARPA Puglia nel proprio parere di competenza di prossima trasmissione. L'A.C., inoltre, ha stabilito al 30/09/2022 il termine per la presentazione da parte del Gestore, delle integrazioni ivi riportate.

- Con nota acquisita al prot. n. 0030586 del 30/09/2022, il Gestore ha trasmesso il proprio riscontro a quanto richiesto con il verbale della Conferenza di Servizi del 22/07/2022.
- Con nota prot. 30798 del 03/10/2022, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7942/2022 pubblicata il 13/09/2022, la A.C. ha richiesto alla società Fer.Metal Sud SpA di mettere in atto tutte le opportune attività consequenziali alla stessa sentenza nel termine di trenta giorni, notiziando la Provincia di Brindisi in relazione agli interventi da adottare.
- L'A.C., con nota prot. n. 0031950 del 11/10/2022, al fine di procedere con l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, ha richiesto agli Enti di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, il proprio parere di competenza, sollecitando altresì il Comune di Francavilla Fontana alla trasmissione, entro il medesimo termine, del proprio parere circa la conformità edilizia e urbanistica della tettoia proposta dal Gestore per le aree B6 e B7, rappresentata negli elaborati grafici TAV.3 -*Pianta sezione e prospetto nuova copertura approvata* e TAV.4 -*Aree di stoccaggio* allegati in fase di istanza.
- Con nota acquisita al prot. n. 34381 del 31/10/2022, la società Fer.Metal Sud S.p.A ha riscontrato la nota prot. n. 30798/2022, comunicando che intendeva ripresentare il progetto rimodulato alla luce delle conclusioni della Sentenza del Consiglio di Stato entro 90 giorni.
- Con nota acquisita al prot. n. 0035022 del 07/11/2022, la Società ha trasmesso le integrazioni richieste con la nota prot. n. 0031950/2022.
- ARPA Puglia - DAP Brindisi, con nota prot. 0076914-32-10/11/2022 (prot. prov. n. 0035709 del 11/11/2022), ha trasmesso il proprio parere. L'Agenzia, relativamente alla gestione delle acque meteoriche, ha evidenziato tra l'altro che il Gestore, con quanto proposto nella "*relazione descrittiva della modalità e tempi di realizzazione*" e con quanto dichiarato (ossia che "*intende proseguire nell'attuale modalità di gestione delle acque meteoriche*"), non ottempera alle modalità indicate nella precedente seduta di CdS.
- La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 0037329 del 23/11/2022, in relazione a quanto stabilito con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 7942/2022, chiarendo tra l'altro che "*... l'invito a dare ottemperanza alla richiamata Sentenza non poteva riguardare un eventuale nuovo progetto per un nuovo impianto da realizzare, ma esclusivamente il richiamo all'obbligo per gli impianti AIA all'applicazione delle BAT, che per l'impianto in questione è stato sancito anche dall'Organo Superiore della Giustizia Amministrativa*", ha stabilito che per la conclusione del procedimento di riesame, il Gestore avrebbe dovuto trasmettere l'opportuna documentazione inerente alle dovute modifiche da apportare al progetto di adeguamento alle *BAT Conclusion* presentato nel corso del procedimento di riesame e in ultimo integrato con la nota n. 730/2022 entro il termine massimo di venti giorni, atteso che i tempi relativi alla conclusione del procedimento di riesame erano stati fissati dalla Decisione della Commissione Europea, in difetto sarebbero stati adottati i conseguenti provvedimenti definitivi a conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di AIA in vigore.
- Con nota prot. n. 0039685 del 13/12/2022, il Gestore ha riscontrato la nota prot. n. 0037329/2022 della Provincia di Brindisi, nonché la nota trasmessa da ARPA Puglia - DAP Brindisi, di cui al prot. n. 0035709/2022.
- Il Gestore, con nota prot. n. 0000436 del 05/01/2023, ha comunicato la modifica del parco mezzi ed attrezzature nel proprio ciclo produttivo con l'introduzione di un nuovo carrello marca LINDE H35D.
- L'A.C., con nota prot. n. 0005731 del 16/02/2023, ha riassunto sommariamente i riscontri trasmessi dal Gestore in merito alle condizioni, prescrizioni e richieste di adeguamento al cui rispetto si subordinava il *favorevole accoglimento dell'istanza di riesame* (cfr. verbale della Conferenza di Servizi del 22/07/2022 di cui al prot. n. 0024394/2022), quali:
 - Attività di recupero dei RAEE contenenti tubi catodici: il Gestore rappresenta la volontà di effettuare gli autocontrolli sulle emissioni convogliate nel rispetto del range 2-5 mg/Nmc, anziché del valore limite di riferimento 3 mg/Nmc fissato in sede di Conferenza dei Servizi;

- Attività di riduzione volumetrica dei rifiuti: prende atto di dover assumere, nell'ambito dei controlli semestrali delle emissioni di polveri diffuse, come valore limite di riferimento 5mg/Nmc;
- Impianto di trattamento delle acque meteoriche: a fronte della richiesta di presentazione di nuovo progetto relativo alla gestione delle acque meteoriche utile a *garantire l'accumulo separato delle acque di dilavamento di prima pioggia da quelle di seconda pioggia (garantendo in tal modo maggiore sicurezza per l'ambiente dando applicazione alle BAT n.2e e n. 19f finalizzate a garantire una minore produzione di rifiuti e ancor più una minor produzione di rifiuti pericolosi)*, il Gestore, contrariamente anche a quanto già espresso in precedenti occasioni, ha rappresentato di voler continuare l'attuale gestione che prevede la raccolta indistinta di quelle di prima e seconda pioggia ed il conferimento come rifiuto presso impianti terzi delle acque di dilavamento accumulate;
- Attività di gestione dei RAEE (BAT 29, 30 e 32): il Gestore rappresenta *la volontà di voler rinunciare al trattamento dei soli RAEE contenenti VFC e/o VHC (frigoriferi 20.01.23 e 16.02.11) e di effettuare per essi la sola operazione R13/D15*;
- Scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche: è stata trasmessa evidenza dell'inoltro di istanza di allaccio alla rete di pubblica fognatura;

Al fine di rideterminare le conclusioni assunte nella seduta del 22/07/2022, valutato altresì che il Gestore non aveva prodotto compiutamente la documentazione necessaria in ottemperanza con quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi e considerato il parere di ARPA Puglia di cui alla nota n.76914-32 del 10/11/2022, la A.C. ha ritenuto necessario riconvocare la Conferenza dei Servizi per il giorno 19/04/2023.

- Inoltre, considerato che il Gestore, con riferimento alla richiesta di ARPA Puglia relativa al recupero delle acque meteoriche ricadenti sui lastrici solari, ha stimato un tempo per la realizzazione delle opere di adeguamento pari a due anni e in merito alla realizzazione delle coperture per le aree B6 e B7, ha trasmesso copia della sola ricevuta di trasmissione dell'istanza di permesso a costruire inoltrata al Comune di Francavilla Fontana, con la medesima nota prot. n. 0005731/2023, è stata data alla Società la possibilità di presentare, in un'unica soluzione, entro il 13/03/2023, ulteriore documentazione da sottoporre all'esame degli Enti invitati e relativa specificatamente all'argomento da trattare nella Conferenza. In tale circostanza, la Provincia di Brindisi ha precisato che *"con riferimento alla realizzazione delle coperture delle aree B6 e B7, si considera fondamentale l'espressione del parere di competenza del Comune di Francavilla Fontana. A riguardo, si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell'art. 6, comma14 del D. Lgs. 152/2006 per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208. Pertanto, l'eventuale silenzio del Comune di Francavilla Fontana sarà considerato quale assenso al rilascio del permesso a costruire richiesto dal Gestore anche nel caso di implicazione di variante allo strumento urbanistico in relazione a quanto stabilito dagli articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]".*
- Con nota n. 181/2023 del 24/02/2023, acquisita la prot. n. 0006696 del 27/02/2023, il Gestore ha comunicato la modifica dell'elenco dei codice CER autorizzati con l'introduzione dei codici 20.01.27* [Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose] e 20.01.28 [Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 200127], di tipologia "urbana", analoghi ai codici CER già autorizzati 08.01.11* [Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose] e 08.01.12 [Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111].
- Con nota prot. n. 0008599 del 10/03/2023, la Società ha trasmesso, in riscontro alla nota della Provincia di Brindisi prot. n. 0005731/2023, il **Permesso di Costruire n. 21 del 07/03/2023** per la realizzazione delle coperture delle aree B6 e B7 rilasciato dal Comune di Francavilla Fontana, rimandando alla Conferenza di Servizi del 19/04/2023 ulteriori questioni.

- ARPA Puglia - DAP Brindisi, con nota prot. 0020789-32-27/03/2023 (prot. prov. n. 0010855 del 27/03/2023), a seguito dell'esame della documentazione inviata da parte della Fer.Metal.Sud S.p.A. richiesta dalla stessa Agenzia con nota prot. Arpa Puglia n. 18185 del 16/03/2023 in relazione alle verifiche condotte sulla relazione annuale AIA riferita all'anno 2021, ha rappresentato, tra l'altro, che <<la prescrizione 4.26 della D.D. Provincia di Brindisi n.81 del 17.09.2015 e s.m.i. riporta quanto di seguito "per ogni carico omogeneo di rifiuto entrante e per ogni rifiuto prodotto, il cui codice CER termina con .99 (rifiuti non specificati altrimenti) il Gestore deve elaborare una specifica procedura di gestione operativa e deve operare la caratterizzazione chimico-fisica, condotta da professionista abilitato; tali procedure dovranno essere tenute nello stabilimento a disposizione degli Organi di Controllo"; La Società con nota prot. n. 116/2023 (acquisita al prot. Arpa Puglia n. 6421 del 30.01.2023) ha comunicato alla Provincia di Brindisi e ad Arpa Puglia le motivazioni del proprio operare rispetto alla prescrizione di cui al punto 4.26 del Provvedimento AIA in parola. Pertanto al riguardo della procedura di gestione operativa, la stessa non deve limitarsi ad una mera elencazione dei criteri attraverso i quali si attribuisce i codici EER, ma deve essere specifica per le attività per la gestione dei rifiuti in ingresso ed uscita dallo stabilimento. Al riguardo invece sulla frequenza di caratterizzazione analitica dei rifiuti di cui al codice EER termina con il .99 (rifiuti non specificati altrimenti), si rimette alle decisioni da parte dell'A.C. al fine di definire compiutamente l'esatta applicazione da parte della Società alla prescrizione in parola>>.
- La Provincia di Brindisi con nota prot. n. 11004 del 28/03/2023 ha richiesto documentazione integrativa relativamente alla comunicazione di modifica di cui alla nota prot. n. 181/2023, trasmessa dal Gestore, con nota prot. 227/2023 del 30/03/2023 (acquisita al prot. n. 11364 del 31/03/2023).
- Con nota prot. n. 267/2023 del 05/04/2023 (acquisita al prot. n.0012305 del 07/04/2023), Il Gestore ha comunicato la sostituzione del portale radiometrico esistente con il nuovo portale NUVIA modello NuHLS Portal V, nonché l'acquisto del rilevatore portatile ELSE modello PM5-2NAI. Contestualmente, ha trasmesso le schede tecniche delle stesse apparecchiature.
- Con nota prot. 0014955 del 02/05/2023, la Provincia di Brindisi ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 19/04/2023 nel quale ha subordinato il *favorevole accoglimento dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo, adeguamento ed ottemperanza alle BAT Conclusion* di cui alla Decisione della Commissione dell'Unione Europea 2018/1147 del 10 agosto 2018, al rispetto delle condizioni, prescrizioni e richieste di adeguamento formulate nel corso della Conferenza di Servizi. Inoltre, al Gestore è stato assegnato l'impegno di dotarsi di apposito impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia e, nelle more di tale adeguamento, è stata lasciata la possibilità di scelta tra due diverse modalità di gestione, "a" e "b" per come descritte nello stesso verbale, nel quale sono state esplicitate anche, a titolo indicativo, alcune delle prescrizioni da prevedersi in sede di adozione del provvedimento definitivo, direttamente connesse con le questioni discusse durante la Conferenza di Servizi.
- La Società in parola, con nota acquisita al prot. 0015260 del 04/05/2023, ha richiesto alla A.C. la concessione di una proroga di 15 giorni per riscontrare la nota prot. n. 0014955/2023, successivamente accordata dalla Provincia di Brindisi, giusta nota prot. 0015719 del 09/05/2023.
- Con nota prot. n. 0016793 del 16/05/2023, la "FER.METAL.SUD S.P.A." ha riscontrato la nota della Provincia di Brindisi di cui al prot. n. 0014955/2023, rappresentando tra l'altro che:
 - o *Le opere relative alla struttura di copertura, nonché alla fornitura della stessa, non possono tecnicamente essere completate entro il termine indicato di 6 mesi dall'adozione del provvedimento definitivo, per ragioni legate sia alla gestione della logistica di stabilimento sia per la particolare struttura da realizzare, essendo invece necessario, secondo quanto indicato sia dai progettisti sia dalle imprese sentite per le lavorazioni, quantomeno il termine di 12 mesi dall'adozione del provvedimento definitivo;*
 - o *Innanzitutto si comunica che si intende proseguire la gestione delle acque meteoriche secondo l'opzione b) indicata all'interno del verbale di cui all'oggetto. Nello specifico, si intende conferire ad impianti terzi debitamente autorizzati le acque raccolte e accumulate nella vasca interrata; i*

rifiuti saranno stoccati al coperto o in appositi contenitori a tenuta stagna e dotati di copertura superiore al fine di evitare qualsiasi esposizione alle acque meteoriche. Inoltre, le operazioni di scarico a terra e sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori saranno effettuate nei tempi tecnici strettamente necessari...omissis...Quand'anche si potesse configurare (ciò che si esclude) l'obbligo ipotizzato da Codesta Amministrazione, appare evidente che il medesimo non potrebbe essere attuato nel termine ristretto di tre mesi, tenuto conto della già più volte manifestata impossibilità di effettuare i lavori senza interrompere la produzione;

- *Le acque meteoriche ricadenti sui lastrici solari e sulla tettoiaomissis... la realizzazione delle opere di raccolta, scarico ed allontanamento di tali acque non è tecnicamente né economicamente possibile né fattibile nella tempistica di 3 mesi. sarebbe indispensabile quantomeno un termine di 12 mesi.*
 - *In merito alla gestione dei VFU svolta nel rispetto del D.Lgs. 209/2003, sono state identificate le aree dell'impianto destinate alle attività di bonifica e messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, dotata di sistema di raccolta dei reflui ed inoltre sono state delimitate le suddette aree con una linea di colore giallo, pertanto la presente rappresenta anche attestazione di conclusione lavori.*
 - *ha precisato che, ai sensi dello schema di Decreto Ministeriale prot. n. 0020553/TRI del 25/07/2014, l'importo delle garanzie da prestare è pari ad € 853.000,00 che, a seguito di riduzione del 25% per certificazione ISO in possesso della società diviene pari ad € 639.750,00.*
 - *in relazione all'indicazione della previsione normativa sulla frequenza annuale della caratterizzazione delle acque meteoriche conferite a ditte terze, richiamando l'art. 7-bis del D.Lgs. 36/2003 inserito dall'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 121/2020, ha comunicato alla Provincia di Brindisi che "... a differenza di quanto paventato per le vie brevi, non possa essere richiesta la caratterizzazione e/o il campionamento delle acque raccolte con frequenza superiore, configurandosi altrimenti un onere sproporzionato a carico dell'impresa".*
- Con nota acquisita al prot. n. 21077 del 19/06/2023, il Gestore ha trasmesso copia delle Certificazioni ISO e di conformità a regolamenti possedute.

Dato atto che:

- la documentazione complessivamente presentata dal Proponente, anche a seguito delle revisioni e integrazioni, si compone degli elaborati elencati nel Paragrafo A dell'Allegato 1 al presente provvedimento;
- lo stabilimento e la dotazione impiantistica sono descritti sommariamente nel paragrafo C dell'Allegato 1 al presente provvedimento e si demanda alla descrizione riportata negli elaborati acquisiti agli atti che qui si intendono come parte integrante e sostanziale;
- il layout dello stabilimento è quello riportato nella documentazione agli atti del procedimento e richiamato al paragrafo F dell'Allegato 1 al presente provvedimento.

Considerato che, rispetto alla configurazione impiantistica già autorizzata con il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 81 del 17/09/2015 della Provincia di Brindisi e s.m.i., l'impianto nel corso degli anni non ha subito modifiche sostanziali, essendo intervenute modifiche non sostanziali di carattere gestionale come l'adeguamento al D.M. 188/2020, l'introduzione di nuove macchine e attrezzature senza prevedere aumenti di quantitativi di rifiuti da trattare o l'introduzione del trattamento di nuove tipologie di rifiuti.

Considerato altresì che nel corso del procedimento di riesame, sono state valutate anche le comunicazioni di modifica riguardanti l'introduzione dei nuovi mezzi e attrezzature di cui alle note:

- prot. n. 434/2022, ragno marca Sennebogen, mod. 817, matr. 817.0.1279
- prot. n. 476/2022, ragno marca Sennebogen, mod. 825, matr. 825.0.3768;
- prot. n. 50/2023, carrello elevatore marca LINDE, mod. H35D;

- prot. n. 267/2023, nuovo portale Nuvia, mod. NuHLS Portal V, e il rilevatore portatile ELSE mod. PM5-2NAI
- nota prot. 227/2023, relativa alla richiesta di introduzione dei nuovi codici CER 20.01.27* e 20.01.28;

Preso atto:

- che con l'introduzione delle nuove attrezzature, non sono previste modifiche ai quantitativi massimi autorizzati e alle attività autorizzate;
- della analogia tra i nuovi codici CER comunicati e quelli già autorizzati.

Rilevato che l'inserimento di quanto richiesto, sia relativamente alle attrezzature che ai nuovi codici, lascia inalterata la potenzialità complessiva dell'impianto, non comportando peraltro modifiche alle attività produttive autorizzate e ulteriori possibili pressioni sulle componenti ambientali, e che pertanto le modifiche richieste possano considerarsi assentibili.

Tenuto conto:

- degli esiti dell'ultima conferenza di servizi sincrona, di cui al verbale prot. 14955 del 02/05/2023, svoltasi il 19/04/2023 con modalità telematica;
- che non sono state espresse prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni e che sono state esperite le misure di pubblicità previste dalla norma attraverso la pubblicazione della documentazione prevista sul sito web della Provincia di Brindisi.

Rilevato altresì che:

- In merito alla cessazione della qualifica di rifiuti con conseguente produzione di Materie Prime Seconde (MPS), il sistema di gestione risulta conforme:
 - al Regolamento (UE) n.333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri per cui alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - al Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - al Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - al Decreto MATTM n. 188 del 22/09/2020 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", entrato in vigore 24/02/2021;
- Relativamente alle altre categorie di rifiuti il Gestore non ha prodotto documentazione utile a dimostrare la rispondenza a quanto previsto dall'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006, secondo il procedimento ivi disciplinato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare le relative operazioni di recupero.

Ritenuto che l'assetto impiantistico (di cui alle planimetrie allegate al progetto e relative integrazioni, depositate agli atti) e le condizioni di esercizio proposte, sostanzialmente, risultano rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili per evitare e/o ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente dell'installazione nel suo complesso, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni stabilite con il presente provvedimento con particolare riferimento al rispetto e alla piena applicazione delle Decisioni di

Esecuzione UE 2018/1147 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti.

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto fin qui riportato, di dover provvedere ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni stabilite in sede di Conferenza di Servizi, come riportate nell'Allegato 1 Paragrafo E del presente provvedimento.

Visti:

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D.Lgs. n. 95 del 27.1.1992 e s.m.i. recante *“Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati”*;
- il D.M. n. 392 del 16.5.1996 e ss.mm.ii. *“Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”*;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* e, in particolare, l'art. 107 con il quale, tra l'altro, sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il D.Lgs. n. 209/2003 recante *“Norme di attuazione della Direttiva 200/ 53/CE, relativa ai veicoli fuori uso”, modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119 “Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849”*;
- il D.Lgs. n. 151/05 recante *“Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina nella Parte Seconda al Titolo III-bis l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 1388 del 19/09/06 *“Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità competente”. Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”*;
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28.12.06, Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione, modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31.01.07 Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche, dalla D.G.R. n. 2668 del 28.12.09, Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia e dalla D.G.R. n. 819 del 23.4.2015 Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*;
- la Direttiva Europea 2012/45/UE e ss.mm.ii. relativa al trasporto interno di merci pericolose;
- il Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”* (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ed ii.);
- la L.R. n. 3 del 12/02/2014 *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”*;
- il D. Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014, *“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”* e s.m.i.;
- la D.G.R. 577 del 02/04/2014 recante L.R. n. 3/2014 Art 1 *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale”*. Indirizzi applicativi;
- il D.M. Ambiente n. 58 del 6 marzo 2017 *Regolamento recante le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 12.01.2018 *Regolamento recante le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis*. Adeguamento regionale ai sensi dell’art. 10 comma 3;
- la Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 32 recante *“Disciplina in materia di emissioni odorigene”*;
- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17.8.2018;
- le *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”* di cui alla Circolare del MATTM prot. n. 1121 del 21/01/2019;
- il D.M. Ambiente 15 aprile 2019, n. 95 *Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*;
- il Decreto MATTM n. 188 del 22/09/2020 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, entrato in vigore 24/02/2021;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 673 del 10/05/2022 che ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 102 del 01/09/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione, del dispositivo del presente provvedimento,

RINNOVA

ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con provvedimento n. 81 del 17/09/2015 della Provincia di Brindisi e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio, recupero e trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e dei rifiuti speciali non pericolosi e di demolizione di veicoli fuori uso, ubicato in Z.I. del Comune di Francavilla Fontana, viale del Commercio, foglio catastale 115 particella 339, di titolarità della Società **Fer.Metal.Sud S.p.A.**, con il rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e dei limiti stabiliti nel presente atto e negli allegati, "1" e "2", quali parti integranti e sostanziali del provvedimento stesso.

Inoltre:

1. **dà atto** che il Legale Rappresentante della Società è il Sig. Giuseppe Cavallo;
2. **stabilisce** che, il presente Provvedimento sarà notificato al Rappresentante Legale della Società e sarà trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:
 - G.M. IMMOBILIARE S.R.L.;
 - Comune di Francavilla Fontana (comune.francavillafontana@pec.it);
 - ARPA Puglia - DAP Brindisi (dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione (prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it, spesal.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it, protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it);
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi (com.brindisi@cert.vigilfuoco.it);
 - Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it), Servizio AIA/RIR (servizio.aiarir.regione@pec.rupar.puglia.it), Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it);
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Divisione II Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale (VA@pec.mite.gov.it);
 - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it).
3. **dà atto** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Brindisi, nella sezione Ambiente – Impianti AIA, unitamente a tutti i documenti relativi al monitoraggio e al Rapporto AIA, che la società è tenuta a trasmettere con la frequenza stabilita nell'allegato 1;
4. **attesta** che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio provinciale.

Il Gestore, inoltre, è autorizzato alla produzione delle sole **Materie Prime Seconde** derivanti dalla cessazione della qualifica di rifiuto dei **rottami metallici, rottami di rame, rottami di vetro** e della **carta e cartone**.

Per tutte le altre tipologie di rifiuto sono autorizzate le operazioni di recupero/smaltimento come elencate nell'Allegato 2 al presente provvedimento, senza che queste comportino la cessazione della qualifica di rifiuto; qualora invece il Gestore intenda eseguire operazioni di recupero da R1 a R9 che comportino la produzione di materia prima seconda e la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 alternativamente in uno dei due modi seguenti:

- qualora per la specifica tipologia di rifiuto siano stati adottati criteri comunitari o con decreto ministeriale (comma 2 dell'art. 184-ter), dovrà dimostrare che l'impianto è adeguato alle disposizioni regolamentari esistenti, presentando istanza di aggiornamento della presente autorizzazione;
- in mancanza di criteri specifici dettati da regolamenti comunitari o decreti ministeriali (comma 3 dell'art. 184-ter) dovrà presentare istanza di autorizzazione "caso per caso" con le modalità di una comunicazione di modifica dell'autorizzazione, che sarà valutata a seguito di parere obbligatorio e vincolante dell'ARPA Puglia.

Il presente provvedimento, come stabilito dall'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha validità pari a **12 (dodici) anni dalla data di rilascio**, in ragione del possesso da parte della società della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 (scad. 19/10/2023).

I quantitativi massimi annui di rifiuti speciali che il Gestore è autorizzato a trattare sono riportati nel paragrafo E dell'Allegato 1, mentre i codici CER e le relative operazioni di recupero e smaltimento autorizzati sono riportati nell'Allegato 2.

Il Gestore è tenuto a rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite nel paragrafo E dell'allegato 1 al presente provvedimento; le modalità di gestione dell'impianto e delle attività devono essere conformi a quanto descritto nello stesso allegato nonché negli elaborati progettuali presentati nel corso del procedimento.

Il Gestore deve rispettare tutte le condizioni e le ulteriori prescrizioni operative contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo (rif. *7_Piano_di_Monitoraggio_e_Controllo_RIESAME_AIA_rev4.pdf.p7m*) allegato alla documentazione progettuale acquisita al prot. n. 30586 del 30/09/2022.

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce i provvedimenti elencati nel paragrafo B dell'allegato 1.

Il presente provvedimento è soggetto a diffida e/o sospensione, nonché ad eventuale revoca, ai sensi e nei modi di cui al comma 9, art. 29-decies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Sono demandati ad ARPA Puglia, D.to di Brindisi, i compiti di vigilanza e controllo circa l'osservanza di quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione e di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, con oneri a totale carico del Gestore.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi i diritti di terzi.

Le dichiarazioni ed i documenti resi dal Gestore e dai tecnici di fiducia incaricati costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a insindacabile giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le condizioni in essa previsti e, in particolare, quando vengono a mancare o a scadere le concessioni/autorizzazioni che sono state necessarie al suo rilascio.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e al GDPR n. 679/2016.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

Documento Firmato digitalmente

I sottoscritti, Responsabili del Procedimento, dichiarano che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

I Responsabili del Procedimento

Ing. Giovanna Annese

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Ing. Lorenzo Silla

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Dott. Stefano Rago

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

Documento Firmato digitalmente

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO 1
SOCIETA' FER.METAL.SUD S.P.A. – Francavilla Fontana (BR)

PARAGRAFO A

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO PRESENTATA DAL GESTORE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME E RINNOVO DELL'AIA

RELAZIONI, ELABORATI GRAFICI, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		
Prot. n.	Data	Descrizione
0009448	22/03/2022	<i>Prot._nr._244_2022_-_Notifica_comunicazione_avvio.pdf.p7m</i>
		<i>AIA_1_RELAZIONE_TECNICA.pdf.p7m</i>
		<i>AIA_2_SCHEDE_TECNICHE.pdf.p7m</i>
		<i>AIA_3_PIANO_DI_MONITORAGGIO_E_CONTROLLO.pdf.p7m</i>
		<i>AIA_4_PIANO_DI_GESTINE_DEGLI_ODORI.pdf.p7m</i>
		<i>AIA_5_PROVE_DI_TENUTA.pdf.p7m</i>
		<i>AIA_6_CRONOPROGRAMMA DELLE_ATTIVITA.pdf.p7m</i>
		<i>AIA_7_CALCULO_ONERI_ISTRUTTORI.pdf.p7m</i>
		<i>AIA_8_POSSESSO_DEI_REQUISITI.pdf.p7m</i>
		<i>AIA_9_TUTELA_PRIVACY.pdf.p7m</i>
		<i>AIA_10_dichiarazione_sussistenza_finanziamenti.pdf.p7m</i>
		<i>TAV1_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE.pdf.p7m</i>
		<i>TAV2_DISPOSIZIONI_ANTINCENDIO.pdf.p7m</i>
		<i>TAV3_PIANTA_SEZIONE_E_PROSPETTO_NUOVA_COPERTURA_APPROVATA.pdf.p7m</i>
		<i>TAV4_AREE_DI_STOCCAGGIO-Model.pdf.p7m</i>
0018082	08/06/2022	<i>0. Trasmissione integrazioni.pdf.p7m</i>
		<i>1_RELAZIONE_TECNICA_RIESAME_AIA_rev.1.odt.p7m</i>
		<i>1_1_IO_01 cod. CER 99 rev 4 del 04-03-2022.pdf.p7m</i>
		<i>1_2_IO_03_rev7_ACCETTAZIONE E CONTROLLO.pdf.p7m</i>
		<i>1_3_IO_09 Procedura RAEE con diagramma_REV.2_04-03-2022.pdf.p7m</i>
		<i>1_4_IO_10 PROCEDURA DI GESTIONE DEI RAEE CON CESOIA_REV.2_ DEL 04-03-22.pdf.p7m</i>
		<i>1_5_IO_12_rev3_GESTIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI_04-03-2022.pdf.p7m</i>
		<i>1_6_Procedura C-04 - Controllo Operativo degli aspetti ambientali - Rev 8.pdf.p7m</i>
		<i>1_7_Procedura C-04.1 - Piano di Gestione degli Odori_Ed.1 rev7.pdf.p7m</i>
		<i>1_8_Procedura D-03 - Monitoraggio misurazione aspetti ambientali-Rev.4.pdf.p7m</i>
		<i>1_9_Procedura D-04 - Monitoraggio e misurazione dei processi - rev4.pdf.p7m</i>
		<i>1_10_Procedura D-06 - Controllo del prodotto non conforme - Rev. 6.pdf.p7m</i>
		<i>1_11_PROCEDURA D-08 - EoW CARTA E CARTONE_rev1.pdf.p7m</i>
		<i>1_12_D09 PIANO GESTIONE RESIDUI.pdf.p7m</i>
		<i>1_13_Procedura M - Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi - Rev 1.pdf.p7m</i>
		<i>1_14_Piano Emergenza Interno - con allegati.zip.p7m</i>
		<i>1_15_Piano gestione rumore e vibrazioni.pdf.p7m</i>
		<i>1_16_Manuale 333.pdf.p7m</i>
<i>1_17_VALUTAZIONE TECNICA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA_rev.0.pdf.p7m</i>		
<i>2. Piano di Monitoraggio e Controllo_RIESAME AIA_rev1.pdf.p7m</i>		
<i>3_Relazione asseverata deposito temporaneo.pdf.p7m</i>		

		4_INQUADRAMENTO TERRITORIALE.pdf.p7m
		5_PLANIMETRIA IMPIANTO_REV.pdf.p7m
		6_PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA_REV.pdf.p7m
		7_SORGENTI SONORE_REV.pdf.p7m
		8_Sintesi non tecnica.pdf.p7m
		9_Costi istruttori FERMETALSUD.pdf.p7m
		10_Cronoprogramma_rev1.pdf.p7m
0022892	15/07/2022	0_Prot._nr._503_2022_-_Riscontro_Vs._Prot._0020466_del_27.06.2022.pdf.p7m
0022893		1_Relazione_tecnica_riscontro.pdf.p7m
0022902		2_Piano_di_Monitoraggio_e_Controllo_RIESAME_AIA_rev2.pdf.p7m
0022904		3_Relazione_di_Riferimento_rev.luglio2022.pdf.p7m
0022906		4_Piano_di_dismissione_luglio_2022.pdf.p7m
0022907		5.0_Frontalino_Schede_AIA.pdf.p7m
		5.1_scheda_A.pdf.p7m
		5.2_scheda_B.pdf.p7m
		5.3_scheda_C.pdf.p7m
		5.4_scheda_D.pdf.p7m
		5.5_scheda_E.pdf.p7m
		5.6_scheda_F.pdf.p7m
		5.7_scheda_G.pdf.p7m
		5.8_scheda_H.pdf.p7m
		5.9_scheda_I.pdf.p7m
		5.10_scheda_L.pdf.p7m
		6_Cronoprogramma_rev3.pdf.p7m
		7_TAV4_AREE_DI_STOCCAGGIO_REV1.pdf.p7m
		8_Doppstadt_DW3060D.pdf.p7m
		9_Doppstadt_DW3060F.pdf.p7m
	10_Platone.pdf.p7m	
	11_Titolo_di_proprieta_esistente.pdf.p7m	
	12_Zato.pdf.p7m	
	13_Trituratore_Plastica_Miller.zip.p7m	
0030586	30/09/2022	0_Trasmissione_integrazioni.pdf.p7m
		1_Relazione_tecnica_riscontro.pdf.p7m
		2_T.PD.6_rev04.pdf.p7m
		3_Richiesta_allaccio_fognario_AQP.pdf.p7m
		4_Tabella_codici_CER_e_operazioni.pdf.p7m
		5_Saldo_oneri_istruttori.pdf.p7m
		6_Contratto_GM-FERMETAL.pdf.p7m
		7_Piano_di_Monitoraggio_e_Controllo_RIESAME_AIA_rev4.pdf.p7m
		8_Procedura_E_-_Prove_di_tenuta_di_tutte_le_vasche_.P7M.p7m
		9_TAV4_AREE_DI_STOCCAGGIO_REV2.pdf.p7m
	Carta_identita_Giuseppe_Cavallo.pdf.p7m	
0035022	07/11/2022	22-11-04_Riscontro_a_nota_31950_della_Provincia.pdf.p7m
		prot.n.790_del_29-10-2022.pdf.p7m
		PROVA_DI_TENUTA_ottobre2022.pdf.p7m

		<i>Relazione_descrittiva.pdf.p7m</i>
		<i>Richiesta_allaccio_fognario_AQP.pdf.p7m</i>
		<i>TAVOLA_ACQUE_PLUVIALI_ottobre_2022.pdf.p7m</i>
		<i>Parere_Comune_di_Francavilla_Fontana_del_03-01-2022_Marcato.pdf</i>
0039685	13/12/2022	<i>Allegato_1_Dichiarazione_esclusione_usi_acque_Marcato.pdf</i>
		<i>Allegato_2_Cronoprogramma_rev4_Marcato.pdf</i>
		<i>Allegato_3_Ricevuta_trasmissione_Permissione_di_Costruire_Marcato.pdf</i>
		<i>Allegato_4_Tavola_Marcato.pdf</i>
0016793	16/05/2023	<i>23-05-16_Riscontro_a_nota_14955_della_Provincia_Marcato.pdf</i>
		<i>23-05-16_TAV4_AREE_DI_STOCCAGGIO_REV2_Marcato.pdf</i>
		<i>Caratteristiche_tecniche_portale_NuHLS_Portal_V_Marcato.pdf</i>
		<i>Caratteristiche_tecniche_rilevatore_portatile_PM5_-_2NaI_Marcato.pdf</i>
0021077	19/06/2023	<i>Certificazione n. 020F-FMS-333 -Conformità ex art.6 Reg. UE n. 333/2011 -Rottami metallici e non (scad. 30/06/2023) – SI. Cert. S.a.g.l.</i>
		<i>Certificazione n. 020F-FMS-715 -Conformità ex art.5 Reg. UE n. 715/2013 -Rottami di rame (scad. 30/06/2023) – SI. Cert. S.a.g.l.</i>
		<i>Certificazione n. 020F-FMS-1179 -Conformità ex art.5 Reg. UE n. 1179/2012 -Rottami di vetro (scad. 30/06/2023) – SI. Cert. S.a.g.l.</i>
		<i>Certificazione ISO 9001:2015 n.13661/05/S (scad. 15/10/2023) – RINA Service S.p.A.</i>
		<i>Certificazione ISO 45001:2018 n. OHS-2353 (scad.14/06/2024) – RINA Service S.p.A.</i>
		<i>Certificazione ISO 14001:2015 n. EMS-1115/S (scad. 19/10/2023) – RINA Service S.p.A.</i>
		<i>Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di Lavori Pubblici n.6267/47/01 (scad. 22/09/2025) - Soateam</i>

PARAGRAFO B

ATTI INTEGRALMENTE SOSTITUITI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

1. Provvedimento Dirigenziale n. 81 del 17/09/2015 della Provincia di Brindisi: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Impianto per la gestione di rifiuti speciali Fer Metal Sud S.r.l. - Francavilla Fontana.
2. Nota prot. 53051 del 29/10/2015 della Provincia di Brindisi: specificazione al provvedimento n. 81 del 17/09/2015 e, per i punti da 1 a 11), modifica e integrazione dell'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento Fer Metal Sud S.r.l. - Francavilla Fontana.
3. Nota prot. 59940 del 09/12/2015 della Provincia di Brindisi: specificazione della richiesta di chiarimenti formulata dal Gestore con nota prot. 580/2015.
4. Nota prot. 62175 del 22/12/2015 della Provincia di Brindisi: Chiarimenti su nota prot. 59940 del 9.12.2015.
5. Nota prot. 27467 del 29/06/2016 della Provincia di Brindisi: specificazione al provvedimento n. 81 del 17/09/2015 della richiesta di chiarimenti formulata dal Gestore con nota prot. 17046/2016.
6. Nota prot. n. 48284 del 01/12/2016 della Provincia di Brindisi: presa d'atto di modifica non sostanziale consistente nell'incremento dei quantitativi massimi di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero mediante operazioni R3, R4, R5 (indicati nella tabella della stessa nota), senza modifica dei quantitativi massimi annui autorizzati oltre che delle capacità di stoccaggio istantaneo.
7. Provvedimento Dirigenziale n. 42 del 24/03/2017 della Provincia di Brindisi: Cambio di titolarità Autorizzazione Integrata Ambientale n. 81 del 17/09/2015, da Fer Metal Sud s.r.l. a Fer Metal Sud S.p.A.
8. Nota prot. n. 22328 del 12/07/2017 della Provincia di Brindisi: presa d'atto di modifica non sostanziale consistente nella sostituzione di due apparecchiature (autogru marca Tabarelli mod. 385, con un'altra di marca identica, mod. T712; trituratore di materie plastiche – *granulatore* – con impianto di macinazione e compattazione di polistirolo espanso, marca Miller s.p.a. costituito da nastro trasportatore e tramoggia di carico, premacinatore e pressa compattatrice) destinate alle operazioni di gestione dei rifiuti.
9. Nota prot. n. 3685 del 06/02/2018 della Provincia di Brindisi: presa d'atto di modifica non sostanziale consistente nella installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza di potenzialità pari a 308 kW, di cui alla nota prot. 1762/2017 integrata con nota prot. 1769/2017 – acquisita al prot. n. 36681/2017 e diffida al Gestore.
10. Nota prot. n. 0031566 del 25/10/2018 della Provincia di Brindisi: presa d'atto di modifica non sostanziale consistente, tra l'altro, nell'esecuzione delle operazioni R3, R4 e R5 sui codici CER 19.05.01 e 20.03.01.
11. Nota prot. n. 0007897 del 12/03/2020 della Provincia di Brindisi: presa d'atto di modifica non sostanziale consistente nella sostituzione dell'impianto COPARM di pressatura ed assemblaggio materiali da operazioni di recupero con nuovo impianto di pressatura COPARM, senza modifiche delle quantità trattate e dei codici CER già autorizzati.
12. Nota prot. n. 0009316 del 01/04/2020 della Provincia di Brindisi: presa d'atto di modifica non sostanziale, condizionata alle prescrizioni indicate nella stessa nota, inerente alla rimodulazione dei quantitativi annui da trattare nel rispetto del quantitativo complessivo massimo annuale dei rifiuti autorizzati e nell'invarianza dei quantitativi istantanei degli stoccaggi e dunque nel rispetto del CPI già in possesso della Società.

13. Nota prot. n. 0000513 del 08/01/2021 della Provincia di Brindisi: presa d'atto di modifica non sostanziale per l'inserimento di un impianto di selezione, vaglio vibrante, separatore magnetico e di un aprisacchi, con annessi nastri di collegamento nonché per aggiornamento del layout.
14. Nota prot. n. 0030672 del 24/09/2021 della Provincia di Brindisi: presa d'atto di modifica non sostanziale di cui alla nota del Gestore n. 684/2021 (adeguamento D.M. 188/2020), condizionata alle prescrizioni indicate nella stessa nota, con invarianza dei limiti quantitativi, dei limiti di deposito massimo e di trattamento, del periodo di validità stabiliti nel provvedimento autorizzativo.
15. Nota prot. n. 0037728 del 23/11/2021 della Provincia di Brindisi: presa d'atto di modifica non sostanziale per la sostituzione del macchinario aprisacchi COPARM mod. TR 50 AS con il nuovo aprisacchi COPARM mod. AS8 1500.
16. Nota prot. n. 0019268 del 16/06/2022 della Provincia di Brindisi: presa d'atto di modifica non sostanziale e accoglimento parziale della relativa richiesta, secondo la tabella allegata alla nota stessa.

PARAGRAFO C - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1. Identificazione dello stabilimento IPPC

Denominazione Azienda	Fer.Metal.Sud S.p.A.
Codice Fiscale/P. IVA	01710950740
Sede legale e operativa	Viale del Commercio – Z.I. – Francavilla Fontana (BR)
Inquadramento catastale	foglio di mappa 115, p.IIa 339
Classificazione del complesso IPPC	5.1.b.c.d.-5.3.a.2.3.4.5.-5.3.b.2.-5.5.
Stato dell'impianto	esistente dal 2002
Dati sintetici dello stabilimento	Superficie totale 6.610 m ² Volumetria capannoni 2.027 m ³ n. 18 addetti
Gestore	Giuseppe Cavallo
Referente IPPC	Giuseppe Cavallo

1. Descrizione dello stabilimento

L'impianto è sito in Zona Industriale - Viale del Commercio – del Comune di Francavilla Fontana (BR) ed è individuato catastalmente al Foglio 115 particella n. 339. Il fondo e i manufatti ivi insistenti risultano essere di proprietà della società G.M. IMMOBILIARE S.R.L. (P.IVA: 02125560744), concessi in locazione alla società Fer.Metal.Sud S.p.A., giusta scrittura privata (ad integrazione del Contratto di locazione commerciale dell'01/07/2006) acclarata al prot. n. 0022906/2022.

Lo stabilimento esistente occupa un'area totale di 6.610 m² e risulta così costituito:

- un edificio che si sviluppa su una superficie pari a 1.030 m², ove all'interno sono allocati l'impianto per la cernita manuale dei rifiuti (rullo di trasporto, pressatore), l'impianto di bonifica dei tubi catodici, un secondo rullo di trasporto e vari cassoni scarrabili e contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti e dei materiali;
- una tettoia in lamiera, adiacente a tale edificio, sotto cui viene effettuato lo stoccaggio di alcuni rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e di alcuni rifiuti liquidi in appositi serbatoi;
- piazzale dotato di pavimentazione industriale impermeabilizzato con sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e annesso impianto di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, con vasca interrata di accumulo di dette acque, di volume totale pari a 715 m³;
- un impianto di triturazione collocato in area scoperta e un impianto di triturazione, separazione magnetica e cesoia rotativa, sempre in area scoperta;
- un impianto di selezione rifiuti, all'interno del capannone, comprensivo di separatore magnetico, vaglio ed aprisacchi, oltre a nastri di collegamento e box ed apparecchiature collegate;
- cassoni scarrabili coperti e scoperti, collocati lateralmente sul perimetro dell'impianto, e aree di stoccaggio scoperte, alcune dotate di setti di separazione, destinati allo stoccaggio dei rifiuti da avviare a smaltimento e recupero e dei materiali recuperati;
- edificio ospitante uffici, spogliatoi e servizi igienici, e un edificio destinato alla centrale antincendio.

La dotazione impiantistica dichiarata, a disposizione delle attività dello stabilimento FER.METAL.SUD, è la seguente:

- n. 4 trituratorini di rifiuti, di cui:

- un trituratore (denominato maxi trituratore ecologico Zato) allocato sul piazzale, dotato di una tramoggia di carico, corpo di triturazione meccanico e sistema di raccolta del materiale in uscita, idoneo per i soli materiali ferrosi;
- un trituratore (denominato granulatore per materie plastiche Miller) allocato sul piazzale, dotato di una tramoggia di carico, corpo di triturazione e sistema di raccolta del materiale in uscita, idoneo per i soli materiali plastici;
- due trituratori universali (denominati Doppstadt) costituiti da una tramoggia di carico, un rullo trituratore e un sistema di scarico del materiale in uscita, idonei per vari materiali, ferrosi, non ferrosi, plastica, legno, rifiuti ingombranti;
- una vagliatrice denominata Doppstadt;
- un'apparecchiatura per l'estrazione dei gas refrigeranti, denominata Platone Process, costituita da una pompa per il vuoto, un compressore, una bombola, un distillatore e un filtro deumidificatore, allocata all'interno dell'edificio principale (nella CdS del 19/04/2023 è stato preso atto della volontà del Gestore di voler rinunciare al trattamento dei soli RAEE contenenti VFC e/o VHC -frigoriferi 20.0103 e 16.02.11- e di effettuare per essi la sola operazione R13/D15);
- un'apparecchiatura per il taglio dei tubi catodici, allocata all'interno dell'edificio principale, dotata di un banco di lavoro, strumenti per la perforazione e la lavorazione degli schermi video, impianto di aspirazione delle polveri contenute all'interno dello schermo, verso l'esterno dell'edificio, ad un camino denominato E1, già autorizzato alle emissioni in atmosfera;
- un impianto destinato alla selezione e la cernita manuale dei rifiuti, allocato all'interno dell'edificio principale, dotato di un rullo trasportatore di lunghezza pari a 6 metri e larghezza 1,5 metri;
- strumentazione per la rilevazione della radioattività;
- una pressa, allocata all'interno dell'edificio, dotata di nastro trasportatore;
- un impianto di selezione con separatore magnetico, vaglio, aprisacchi e nastri di collegamento annessi, allocati all'interno dell'edificio;
- una pressa denominata Ariete, allocata sul piazzale, idonea per soli materiali metallici;
- n. 4 compattatori scarrabili orizzontali, allocati lateralmente sul piazzale, con portello a movimentazione oleodinamica, idoneo per la compattazione di rifiuti solidi;
- un compattatore scarrabile verticale;
- apparecchiatura per il taglio dei cavi;
- escavatore cingolato dotato di cesoia idraulica, idonea per il taglio di materiali ferrosi, materiali a base cemento e materiali a base di cemento e ferro;
- impianto per la pesa elettronica, ragno, mezzi mobili, caricatori semoventi;
- contenitori scarrabili destinati allo stoccaggio dei rifiuti, cassoni a tenuta stagna, cassone in acciaio inox destinato allo stoccaggio di batterie fuori uso, bacini di contenimento destinati ad ospitare serbatoi di materiali liquidi, separatori tipo jersey destinati alla separazione di differenti aree di stoccaggio.

L'approvvigionamento idrico ad uso igienico e riserva antincendio avviene tramite un pozzo n° 15537 autorizzato e rinnovato con Provvedimento Dirigenziale n. 379 del 09/10/2019, ai sensi della L.R. n. 18/99. Come da prescrizione 3) del predetto provvedimento, la portata d'esercizio non dovrà mai superare 1,00 l/sec, con un volume non superiore a 872 m³/anno.

Per il consumo umano si utilizzano bottiglie e/o boccioni commerciali di acqua potabile reperibili sul mercato.

2. Descrizione delle attività

Lo stabilimento in oggetto ha iniziato l'esercizio dell'attività in forza dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, rilasciata dalla Provincia di Brindisi con D.D. Servizio Ambiente ed Ecologia n. 1323 del 23.7.2010 e successive integrazioni. L'attività svolta nello stabilimento consiste nella gestione di rifiuti

finalizzati al recupero e allo smaltimento finale mediante operazioni di cernita e selezione, riduzione volumetrica e frantumazione, attraverso l'utilizzo di attrezzature fisse e mobili che operano sia sotto il capannone che sul piazzale esterno.

Attualmente, il complesso IPPC in forza dell'AIA di cui ai provvedimenti dirigenziali di autorizzazione già rilasciati, è autorizzato ad effettuare le seguenti attività:

- conferimento, pesa ed accettazione del rifiuto;
- messa in riserva per alcuni rifiuti da destinare successivamente a specifici impianti di recupero;
- raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare e deposito preliminare prima delle operazioni di smaltimento da effettuarsi presso terzi per alcuni rifiuti;
- selezione e cernita manuale, laddove possibile, cernita mediante ragno o pala meccanica per i rifiuti pericolosi e non pericolosi, e cernita mediante elettromagnete dei rifiuti metallici;
- operazioni di disassemblaggio con smontaggio delle parti, anche per i R.A.E.E. non pericolosi o tramite attività di ossitaglio per le parti metalliche;
- riduzione volumetrica, laddove necessario, tramite cesoiatura, pressatura ed imballaggio della materia prima seconda, ovvero del materiale ottenuto a seguito delle operazioni di recupero;
- riduzione volumetrica tramite frantumazione e triturazione negli apposti impianti;
- vagliatura e separazione magnetica dei materiali ferrosi;
- cernita dei materiali non metallici, come plastiche, carta, cartone, vetro, legno, etc.;
- trattamento mediante bonifica, con impianto dedicato e con aspirazione e scarico delle relative emissioni, dei tubi catodici;
- bonifica e successivo trattamento di veicoli fuori uso, con recupero dei materiali e produzione di rifiuti non recuperabili, da destinare successivamente o a recupero presso altri centri o a smaltimento in impianti terzi.

Le operazioni di smaltimento (codice D) e recupero (codice R) autorizzate, secondo le condizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e all'Allegato 2, sono le seguenti:

- **R3** - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- **R4** - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici;
- **R5** - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
- **R13** - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- **D13** - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- **D14** - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
- **D15** - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

I quantitativi massimi sono quelli riportati nella tabella seguente:

<i>Operazioni</i>	<i>Limiti per rifiuti non pericolosi</i>	<i>Limiti per rifiuti pericolosi</i>
Stoccaggio provvisorio massimo rifiuti D15-R13	3.000 t	500 t
Quantitativi massimi rifiuti operazioni R3, R4, R5, R13, D13, D14, D15	150.000 t/a	45.000 t/a
Di cui:		
Quantitativo massimo annuo operazioni D14	1.000 t/a	500 t/a
Quantitativo massimo annuo operazioni R3	30.000 t/a	-
Quantitativo massimo annuo operazioni R4	30.000 t/a	-
Quantitativo massimo annuo operazioni R5	30.000 t/a	-
Demolizione Veicoli fuori uso	100 annui	

Le tipologie di rifiuti ammessi in impianto e le operazioni eseguibili su ciascuna tipologia sono quelle indicate nell'allegato 2 al provvedimento.

Il **layout dello stabilimento** è rappresentato con la tavola denominata *23-05-16_TAV4_AREE_DI_STOCCAGGIO_REV2_Marcato.pdf* trasmesso con le integrazioni di cui al prot. 0016793/2023, di cui un estratto è riportato al paragrafo F del presente allegato.

I rifiuti che possono rilasciare sostanze pericolose per le quali vige il divieto di scarico sul suolo di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., saranno tenuti in container omologati stagni dotati di bacino di contenimento, coperti in sommità e comunque sotto teli impermeabili mobili.

3. Materie prime e accessorie

Le materie prime da trattare sono essenzialmente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autoveicoli e loro parti fuori uso. Non ci sono pertanto altre materie prime e ausiliarie, fatta eccezione per i carburanti per autotrazione utilizzati all'interno del centro.

Le materie prime prodotte sono rivenienti da operazioni di recupero su rottami metallici, carta e cartone, rottami di rame e sue leghe, rottami di vetro che, per effetto delle operazioni di recupero, hanno cessato di essere rifiuti.

Tutti gli altri materiali non recuperabili presso il centro, tenuti in riserva, in stoccaggio provvisorio o in deposito temporaneo saranno poi avviati a recupero o a smaltimento finale verso altri impianti autorizzati.

Le tipologie di rifiuti ammessi in impianto e le operazioni eseguibili su ciascuna tipologia sono quelle indicate nell'allegato 2 al presente provvedimento.

4. Energia Elettrica

Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Brindisi ogni modifica inerente il comparto ambientale Energia, ad esempio l'eventuale installazione di generatori di energia sia a fonte fossile che rinnovabile. Allo stato attuale, per l'impianto in questione, non è prevista alcuna produzione di energia.

5. Emissioni in atmosfera

Le emissioni di inquinanti in atmosfera, generate durante le attività di funzionamento, saranno determinate da:

- Emissioni diffuse in atmosfera dovute alla attività di frantumazione e riduzione volumetrica dei rifiuti;
- emissioni convogliate in atmosfera derivanti dall'impianto di trattamento dei tubi catodici;
- fumi di combustione motori macchine operatrici e mezzi di trasporto rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto;
- potenziale emissione di sostanze odorigene.

Il Gestore ha dichiarato che l'attività di ossitaglio, ridotta al minimo anche grazie all'utilizzo di cesoie per trattamento di tipo meccanico, produce una emissione non significativa e comunque non convogliabile ed intercettabile data la natura stessa dell'attività.

Il punto individuato per i controlli delle emissioni convogliate "E1" fa riferimento all'impianto di trattamento dei tubi catodici (Sistema UTM 33T 715068E – 4490326N); in relazione alle emissioni diffuse, invece, sono definiti i punti di monitoraggio "ED1", "ED2", "ED3", tutti individuati nell'elaborato *6_PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA_REV.pdf.p7m*.

Al fine del contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore adotta le misure previste nell'allegato V alla parte V del D Lgs 152/06 ss.mm.ii., come ad. es. l'adeguata pulizia delle aree scoperte e delle vie di transito dei mezzi di trasporto. Le ulteriori regole organizzative e gestionali che costituiscono validi strumenti di mitigazione degli impatti in fase di esercizio sono:

Aree di impianto e mezzi/impianti utilizzati

- pulizia delle aree di lavoro a fine giornata;
- utilizzo di mezzi di cantiere omologati e regolarmente mantenuti;

- manutenzione periodica programmata sui mezzi e sugli impianti;
- manutenzione e cura della barriera verde al perimetro dell'impianto.

Movimentazione dei rifiuti

- processi di movimentazione rifiuti con scarse altezze di getto;
- basse velocità di ingresso/uscita;
- copertura dei mezzi dedicati al trasporto (rifiuti);
- ottimizzazione dei viaggi per evitare i viaggi a vuoto.

Emissione di odori

- I mezzi utilizzati presenteranno cassoni dotati di copertura;
- periodica campagna di monitoraggio per la determinazione della concentrazione di odore ;
- raccolta delle segnalazioni provenienti dall'esterno (popolazione, enti di controllo ecc.), valutazione in merito all'attendibilità ed adozione di opportune azioni correttive sulle operazioni di trattamento e/o sui sistemi di contenimento delle emissioni;
- Adozione del Piano di Gestione degli Odori e delle verifiche periodiche indicate.

6. Scarichi idrici

Per le attività dell'impianto non sono previsti scarichi di tipo industriale e/o civile.

Il Gestore ha dichiarato che non vi sono scarichi idrici in quanto i reflui civili sono raccolti in Fossa Imhoff, svuotata periodicamente verso altri impianti autorizzati con codice CER 20.03.04 e che le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali vengono raccolte e convogliate, dopo trattamento primario, verso una vasca di accumulo interrata di volume totale pari ad 715 m³ (realizzata in cemento armato additivato con pareti interne rivestite con guaina liquida e suddivisa in quattro sezioni) e da qui captate e conferite come rifiuti liquidi presso impianti terzi con CER 19.08.99, con esclusione di ogni possibilità di recupero, giusta dichiarazione del Gestore registrata al prot. n. 0039685/2022.

Inoltre, dalla documentazione in atti (rif. nota prot. n. 0035022 del 07/11/2022), emerge la richiesta del Gestore ad AQP, di allacciarsi alla rete fognaria per i reflui rinvenienti da servizi igienici aziendali.

7. Emissioni sonore

Le principali fonti di rumore sono costituite dai macchinari in funzione (tritratore, mezzi meccanici, compattatori, impianti di selezione).

Le campagne di monitoraggio dell'inquinamento acustico vengono effettuate ogni 2 anni nel rispetto del DM 16/03/98 e della Circolare Ministeriale del 6 settembre 2004 condotte da un tecnico competente in acustica ai sensi della legge 447/95. La campagna di monitoraggio eseguita nell'anno 2020 (fonte Relazione Tecnica Fonometrica – 03/12/2020) non ha evidenziato il superamento del limite massimo di 70 dB(A).

Il Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto non presenterà un peggioramento del clima acustico legato alle emissioni sonore provenienti dalle nuove attrezzature e dai nuovi impianti (attivati nel periodo esclusivamente diurno): per ciascuna nuova sorgente è stato valutato l'effettivo periodo di funzionamento, considerando i cicli di funzionamento, e *le relazioni fonometriche realizzate non presentano delle criticità in quanto l'impatto complessivo risulta conforme ai limiti previsti dalla legislazione vigente.*

8. Rifiuti

L'accettazione dei rifiuti in impianto segue una specifica procedura, articolata in fasi successive, che ha inizio con una richiesta da parte del produttore di omologazione tesa a verificare le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e quindi la sua ammissibilità o meno al conferimento in impianto.

Il Gestore, nel rispetto delle modalità previste dalle norme di riferimento, opera ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) limitatamente ai rifiuti metallici, rottami di rame, rottami di vetro e carta e cartone.

Le tipologie di rifiuti ammessi in impianto e le operazioni eseguibili su ciascuna tipologia sono quelle indicate nell'allegato 2 al presente provvedimento.

9. Protezioni impiantistiche

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi, con nota n. 0010949.22-06-2022 registrata al prot. n. 0020059 del 22/06/2022, ha comunicato che “... *l'attività in questione, è in possesso di un Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato per le attività n° 34.2.C., 36.2.C, 44.2.C, e 12.2.B, 70.1.B, 49.1.A. di cui all'All. I al D.P.R. 151/2011, con validità sino a tutto il 19.05.2026*”.

Il Gestore, inoltre, ha dichiarato che “*l'azienda è provvista di un sistema di spegnimento incendio fisso con idranti nonché di estintori portatili sia a CO₂ che a polvere, così come da CPI rilasciato e successive modifiche comunicate*” (cfr. con elaborato “1. *RELAZIONE_TECNICA_RIESAME_AIA_REV.1*”, pag. 157/184).

10. Suolo e sottosuolo

Per quanto riguarda lo stato della falda sotterranea, posta tra le piezometriche di 10 e 11 metri sul livello del mare, ovvero a circa 135-140 metri di profondità dal piano campagna, in linea con quanto previsto dall'art. 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006, nell'elaborato “7. *Piano di Monitoraggio e Controllo_RIESAME_AIA_rev4.pdf.p7m*” (punto 9.7) di cui al prot. n. 0030586/2022, il Gestore ha previsto un controllo con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee (per mezzo del pozzo n. 15537) e decennale per il suolo ovvero secondo diverse tempistiche sulla base degli esiti della relazione di riferimento effettuata ai sensi del DM 95/2019.

11. Confronto con le migliori tecniche disponibili (M.T.D.)

Nell'elaborato “1. *RELAZIONE_TECNICA_RIESAME_AIA_REV.1*”, il Gestore esegue un confronto fra le Migliori Tecniche disponibili (M.T.D.) di cui alla Decisione della Commissione dell'Unione Europea 2018/1147 del 10 agosto 2018 e le modalità di applicazione, ovvero le condizioni di non applicabilità, all'interno dello stabilimento.

L'analisi delle attività descritte, ai fini della conformità alle BAT, ha portato, tra gli altri, ad un aggiornamento dei VLE per le emissioni in atmosfera, adeguandoli ai valori stabiliti in conferenza di servizi e come prescritto al successivo paragrafo E.

PARAGRAFO D – PARERI ACQUISITI

- ARPA Puglia - DAP Brindisi, con nota prot. 0076914-32-10/11/2022 (prot. prov. n. 0035709 del 11/11/2022), ha trasmesso il proprio parere. L'Agenzia, relativamente alla gestione delle acque meteoriche, ha evidenziato tra l'altro che il Gestore, con quanto proposto nella “relazione descrittiva della modalità e tempi di realizzazione” e con quanto dichiarato (ossia che “intende proseguire nell'attuale modalità di gestione delle acque meteoriche”), non ottempera alle modalità indicate nella precedente seduta di CdS.
- Il Servizio Tecnico del Comune di Francavilla F.na con nota prot.97 del 03/01/2022 (trasmesso dal Gestore con le integrazioni acquisite al prot. n. 35022 del 07/11/2022), relativamente al rilascio del permesso a costruire della tettoia a copertura dell'area per il deposito dei rifiuti, ha confermato che il parere favorevole espresso in sede di procedimento di VIA-PAUR è *stato formulato in conformità alla vigente strumentazione urbanistica verificando il rispetto del rapporto di copertura massimo del lotto*

PARAGRAFO E - PRESCRIZIONI AIA

PRESCRIZIONI GENERALI

1. la durata della presente autorizzazione è pari a **12 (dodici) anni** dalla data di rilascio; il rinnovo deve essere chiesto **almeno sei mesi prima della scadenza**; qualora la società non dovesse mantenere valida la certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 per tutto il periodo di validità dell'AIA la durata del provvedimento si intenderà automaticamente ridotta a 10 anni, e le garanzie finanziarie prestate dovranno essere adeguatamente integrate, pertanto, prima della scadenza di detta certificazione UNI EN ISO 14001:2015, dovrà essere presentata alla Provincia il relativo attestato di rinnovo ai fini del riconoscimento dei relativi benefici;
2. le modalità di gestione dell'impianto e delle attività devono essere conformi a quanto descritto nella sezione 2 del presente paragrafo C (*Descrizione delle attività e dello stabilimento*) e nel pieno rispetto della documentazione complessivamente presentata nel corso del procedimento, costituito dagli elaborati elencati nel paragrafo A, con particolare riferimento a tutte le parti che sono state valutate positivamente e ritenute approvabili; la dotazione impiantistica è descritta nel dettaglio in tali elaborati di progetto;
3. il Gestore deve rispettare tutte le condizioni e le ulteriori prescrizioni operative contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo (*rif. 7._Piano_di_Monitoraggio_e_Controllo_RIESAME_AIA_rev4.pdf.p7m*) allegato alla documentazione progettuale acquisita al prot. n. 30586 del 30/09/2022;
4. ogni modifica del ciclo produttivo, delle attività, degli impianti, dei presidi ambientali, della titolarità dell'impianto e dell'assetto societario deve essere preventivamente comunicata alla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed al D.to di Brindisi di ARPA Puglia, con l'eccezione delle modifiche sostanziali, ricadenti nella definizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per le quali è necessario trasmettere apposita istanza;
5. il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente, al D.to di Brindisi di ARPA Puglia e al Sindaco del Comune di Francavilla Fontana, al Comando VV.FF., alla ASL o all'autorità che abbia specifica competenza, a mezzo PEC, entro 8 ore dall'accadimento ogni evento incidentale, anomalie o malfunzionamenti che possano avere ripercussioni sull'ambiente e sulla salute degli operatori, illustrando cause dell'evento, azioni intraprese, eventuali ricadute ambientali previste, possibile data di fine emergenza ed ogni altra informazione ritenuta utile. Dovrà garantire con immediatezza ogni comunicazione agli Enti ed Autorità di Controllo per la messa in atto delle operazioni di messa in sicurezza e di pubblico soccorso;
6. il Gestore deve tenere presso lo stabilimento, a disposizione degli Organi di Controllo, **un registro delle attività**, da sottoporre a preventiva vidimazione del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia e da rendere disponibile agli organi deputati al controllo delle condizioni stabilite. Tale registro deve contenere le seguenti annotazioni:
 - malfunzionamenti e/o avarie dei sistemi di monitoraggio, prelievo di campioni e interventi eseguiti per ripristinarne il funzionamento;
 - gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni in atmosfera (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo);
 - data ed esito delle operazioni di manutenzione sulle apparecchiature, sugli impianti, sui presidi ambientali, sui serbatoi di stoccaggio, con indicazione delle eventuali sostituzioni;
 - entro le ventiquattro ore, le risultanze degli autocontrolli, allegando i certificati analitici;
 - dotazione, da aggiornare periodicamente, dei dispositivi di protezione individuale a disposizione degli operatori;

7. tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva. In caso di malfunzionamenti e/o avarie occorre dare immediata comunicazione all'A.C. e ad ARPA Puglia. Occorrerà quindi comunicare, all'A.C. e ad ARPA Puglia, anche il ripristino del corretto funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento;
8. il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Tutti i macchinari, il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda e comunque per quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per la sicurezza del personale ivi occupato;
9. i controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e la documentazione relativa tenuta a disposizione presso l'installazione, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs. 152/06 per le emissioni in atmosfera;
10. il sito su cui insiste l'impianto, all'atto della cessazione definitiva dell'attività, deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (art. 29-sexies comma 9 quinquies del D.Lgs. 152/06), tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano verificati durante l'esercizio, mettendo in atto tutte le operazioni indicate nella documentazione prodotta in occasione del rilascio AIA di cui al P.D. 81/2015, che qui si intendono riportate, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo per individuare le misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;
11. in relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., parte quarta, titolo V "*Bonifica di siti contaminati*", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifico Piano di caratterizzazione delle aree interessate dalla gestione dei rifiuti nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;
12. gli oneri per le attività di controllo ordinario sono a carico del Gestore e saranno determinati secondo quanto stabilito nel Tariffario Regionale; il pagamento da parte del Gestore degli oneri di ispezione dell'Organo di Controllo è da intendersi quale adempimento a prescrizione AIA;
13. il Gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
14. il Gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo, che devono avvenire in sicurezza in accordo a quanto previsto dal vigente dispositivo normativo in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
15. il Gestore deve garantire il rispetto dei valori limite, per tutti i comparti ambientali, stabiliti all'interno del "Piano di Monitoraggio e controllo", tramite opportuni autocontrolli, la cui frequenza e modalità di svolgimento sono specificati in detto allegato; il Gestore è tenuto a comunicare ad ARPA Puglia – D.to di Brindisi, **almeno con quindici giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli; detto preavviso può essere ridotto a 72 ore (3 giorni lavorativi) nel caso della caratterizzazione delle acque meteoriche di dilavamento stoccate nell'apposita vasca e da avviare a smaltimento finale presso impianti terzi;

16. eventuali esiti di non conformità degli autocontrolli deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità Competente e all'Organo di Controllo;
17. tutte le comunicazioni verso gli Enti e l'Autorità Competente devono avvenire tramite posta elettronica certificata;
18. il Gestore deve conservare i risultati analitici dei campionamenti prescritti per un periodo di almeno 10 anni e comunque per tutta la durata dell'AIA, mettendoli a disposizione dell'Autorità di controllo;
19. il Gestore è tenuto a rispettare, per le attività dello stabilimento, le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché la normativa antincendio applicabile alle attività svolte;
20. il Gestore dovrà provvedere con cadenza annuale o con frequenza più ravvicinata in caso di necessità, alla derattizzazione e disinfestazione del sito, conservando presso il centro le certificazioni delle avvenute operazioni;
21. la società, **entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione del presente provvedimento**, dovrà adeguare le garanzie finanziarie per un importo idoneo ad assicurare almeno la copertura dei costi per la chiusura degli impianti in qualunque momento e per la bonifica delle aree interessate pena la revoca dell'autorizzazione stessa; l'importo di tali garanzie da versare in favore della Provincia di Brindisi, sulla base dello schema di Decreto Ministeriale, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 0020553/TRI del 25.7.14, recante *i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 195, D.Lgs. n. 152/06*, è pari a **1.713.750,00 di euro** come di seguito riportato.

voce	importo unitario	quantitativo	importo totale o garanzia minima
Operazioni R3	rif. spec. non pericoloso 11,50 €/ton	30.000 t/a	€ 1.035.000
Operazioni R4		30.000 t/a	
Operazioni R5		30.000 t/a	
Veicoli fuori uso	rif. spec. pericoloso 18,50 €/ton	100 t/a	€ 140.000*
operazioni preliminari di smaltimento D14	rif. spec. pericoloso 20 €/ton	500 t/a	€ 167.000*
	rif. spec. non pericoloso 13 €/ton	1.000 t/a	€ 113.000*
capacità massima istantanea deposito preliminare	rif. spec. pericoloso 340 €/ton	500 t	€ 170.000
	rif. spec. non pericoloso 170 €/ton	3.000 t	€ 510.000
campionamenti e indagini ambientali alla chiusura dell'impianto	/	/	€ 150.000
TOTALE DA SOTTOPORRE A GARANZIE FINANZIARIE			€ 2.285.000
a seguito di riduzione –25% per certificazione ISO			€ 1.713.750,00

*: importo adeguato alla garanzia minima prevista al punto 3.2 dell'Allegato A allo schema di Decreto Ministeriale.

In occasione della scadenza della Certificazione ISO, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia la copia del rinnovo. In caso la stessa Certificazione non venga rinnovata, il Gestore dovrà presentare integrazione delle garanzie fidejussorie per l'importo di **€ 571.250,00**, pari alla riduzione concessa ai sensi dell'art. 9 dello Schema di Decreto Ministeriale su menzionato entro 30 giorni dalla data di scadenza della certificazione.

L'importo delle garanzie dovrà essere oggetto di rivalutazione in occasione di modifiche all'impianto o alle operazioni di trattamento effettuate.

22. **entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento**, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Brindisi e ad ARPA Puglia la **relazione di riferimento** (redatta ai sensi degli art. 29 ter comma 1 lettera m), 29-sexies comma 9 quinquies del D. Lgs 152/2006). Inoltre, in relazione a quanto previsto all'art. 29-sexies comma 6-bis **si prescrive** di effettuare, sulla base di una proposta che il Gestore dovrà presentare a seguito delle risultanze della relazione di riferimento, **controlli sulle acque di falda, con cadenza semestrale per i primi due anni**, ai fini della verifica del rispetto delle soglie di contaminazione (CSC) come da tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del D. Lgs. 152/2006; tali controlli dovranno essere validati da ARPA e, a valle delle risultanze, potrà essere rivalutata la frequenza dei controlli successivi.
23. **entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione del presente provvedimento**, il Gestore **dovrà presentare una proposta di monitoraggio della matrice suolo** ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis, con l'individuazione dei punti di monitoraggio nelle aree di potenziale contaminazione da effettuarsi **entro dieci anni dal rilascio della prima autorizzazione AIA (2015)**.
24. **entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione del presente provvedimento**, il Gestore, in ottemperanza a quanto previsto dalla BAT 1, dovrà trasmettere:
 - a) **Piano di gestione in caso di incidente**, redatto secondo le indicazioni presenti alla sezione 6.5 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018, prevedendo la trasmissione di quanto istituito in ottemperanza alla BAT 21;
 - b) **Piano di efficienza energetica** - rif. BAT 23 a);
 - c) **Registro del bilancio energetico** – rif BAT 23 b);
25. **entro tre mesi dal rilascio del presente provvedimento**, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Brindisi le schede tecniche di tutti i mezzi ed attrezzature impiegati nelle attività, nonché relative certificazioni di conformità;
26. il Gestore dell'impianto è tenuto a presentare annualmente alla Provincia di Brindisi, al Comune di Francavilla Fontana e ad ARPA Puglia **entro il 30/04**, una relazione relativa all'anno solare precedente, da denominarsi "RAPPORTO AIA ANNUALE", in formato elettronico che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio e controllo, corredati di tutti i Rapporti di Prova relativi agli autocontrolli effettuati;
 - al fine di valutare l'efficacia delle operazioni di recupero, un report calcolato su base mensile dei rifiuti complessivamente gestiti e trattati per ciascun codice CER, delle quantità di materia prima da essi effettivamente recuperata e della sua destinazione e/o utilizzo, dei rifiuti prodotti e smaltiti, fornendo evidenza anche del rispetto dei quantitativi massimi di stoccaggio autorizzati;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'installazione nel tempo, valutando sinteticamente tali prestazioni rispetto a quanto ottenibile attuando tutte le Migliori Tecnologie Disponibili di riferimento;

- documentazione attestante il mantenimento della certificazione ambientale;
27. la struttura di copertura di cui al permesso a costruire n. 21 del 07/03/2023 rilasciato dal Comune di Francavilla Fontana dovrà essere realizzata **entro il termine di dodici mesi dall'adozione del presente provvedimento.**
28. il Gestore è tenuto, prima della scadenza del contratto di locazione stipulato con la società proprietaria G.M. Immobiliare s.r.l., a trasmettere all'autorità competente la sua proroga/rinnovo.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

29. i quantitativi massimi di rifiuti che è possibile trattare nell'impianto sono (rif. nota prot. n. 48284 del 01/12/2016):
- 45.000 t/anno per i rifiuti pericolosi,
 - 150.000 t/anno per i rifiuti non pericolosi;
 - 100 veicoli fuori uso;
30. sono ammessi nell'impianto solo i rifiuti elencati nelle tabelle dell'allegato 2 "*Elenco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi ammessi e delle relative operazioni autorizzate*" e su ciascuna tipologia sono ammesse solo le operazioni indicate nelle tabelle 2.1 (rifiuti non pericolosi) e 2.2 (rifiuti pericolosi);
31. gli stoccaggi massimi istantanei ammessi sono:
- a) **3.000 t di rifiuti non pericolosi;**
 - b) **500 t di rifiuti pericolosi;**
32. all'interno dello stabilimento non potranno essere presenti quantitativi di materiali superiori a quelli indicati di seguito e ai quantitativi stabiliti dal CPI rilasciato dal Comando Provinciale dei V.V.F.:
- 426 q di carta, cartoni e materiali tessili pressati ed alla rifiuta;
 - 120 q di manufatti in plastica;
 - 5 m³ di oli esausti e vegetali in appositi contenitori;
 - 8.000 Kg di vernici e smalti in appositi contenitori;
 - 200 q di legname;
33. qualora il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi dovesse stabilire dei nuovi limiti più restrittivi per i quantitativi massimi di materiali e rifiuti infiammabili che è possibile stoccare nell'impianto, il Gestore deve rispettare tali soglie e comunicarle alla Provincia di Brindisi; in caso, invece, di incremento dei quantitativi il Gestore dovrà presentare alla A.C. apposita istanza di modifica;
34. i rifiuti possono essere accettati presso l'impianto solo dopo aver superato l'iter di omologa, di cui saranno registrate le seguenti informazioni: dati del produttore, eventuali risultanze analitiche e test di cessione, codice CER, operazione di smaltimento o recupero a cui è destinato il rifiuto, il ciclo produttivo che lo ha generato, lo stato fisico, il colore, l'odore, le caratteristiche di pericolo, le eventuali precauzioni per gli operatori sulla sua movimentazione e altri dati, se necessario. L'omologa deve essere effettuata per le partite omogenee di rifiuti o rinnovata semestralmente per i rifiuti che provengono da un ciclo tecnologico noto e ben definito, che non sia stato oggetto di modifiche sostanziali: dette omologhe devono essere tenute a disposizione degli Organi di Controllo;
35. il Gestore deve adempiere regolarmente alla compilazione e, laddove richiesto, alla trasmissione dei documenti amministrativi relativi ai rifiuti gestiti e prodotti, tra cui il registro di carico e scarico, il modello di Comunicazione annuale dei rifiuti (MUD) e tutti gli atti relativi all'iter di omologa;

36. i formulari di identificazione dei rifiuti devono essere compilati anche per i rifiuti prodotti presso l'impianto di stoccaggio e avviati allo smaltimento finale o al recupero;
37. devono essere rispettati i criteri per la gestione delle aree di stoccaggio dei rifiuti, così come rappresentati con l'elaborato grafico *23-05-16_TAV4_AREE_DI_STOCCAGGIO_REV2_Marcato.pdf* trasmesso con le integrazioni di cui al prot. 0016793/2023;
38. le differenti aree di deposito dei rifiuti devono essere indicate con opportuna ed adeguata cartellonistica, da cui sia possibile evincere con chiarezza, per le aree di riferimento, i rifiuti stoccati, i relativi rischi, i pericoli per l'ambiente e gli operatori e le raccomandazioni minime di sicurezza; qualora nella cartellonistica già presente tali informazioni siano carenti il Gestore deve adeguarle a quanto prescritto;
39. tutti i contenitori di rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe che riportino il codice CER, la classificazione di pericolo e lo stato fisico;
40. i contenitori mobili (fusti, serbatoi, big bags) non possono essere immagazzinati su più di tre livelli e deve essere comunque garantito lo spazio sufficiente a consentire un'adeguata ispezione su almeno due lati, mentre i cassoni scarrabili e altri contenitori posizionati su più livelli non potranno superare l'altezza massima di **6 metri**;
41. I rifiuti stoccati all'esterno dovranno essere depositati in opportuni contenitori a tenuta stagna dotati di copertura superiore idonea ad evitare in modo assoluto il dilavamento dei rifiuti con le acque meteoriche;
42. eventuali stoccaggi momentanei di rifiuti in cumuli, direttamente su basamento, possono essere consentiti solo ed esclusivamente per solidi non polverulenti e, comunque sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche non dovrà essere stoccato alla rinfusa alcun tipo di rifiuto. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti solidi deve avvenire per il tempo strettamente necessario a consentire il carico dei rifiuti in cassoni o altri contenitori in attesa delle successive fasi di gestione.
43. i rifiuti polverulenti, fangosi, palabili, putrescibili e contenenti materiale organico possono essere stoccati solo ed esclusivamente in contenitori chiusi, quali cassoni scarrabili a tenuta stagna, big-bags con fodera di sicurezza interna, casse e fusti di varie dimensioni con coperchio;
44. il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti putrescibili, all'interno di cassoni chiusi, deve essere tale da non causare emissioni maleodoranti nelle aree circostanti e, comunque, non dovrà avere durata superiore ai due giorni lavorativi: tali rifiuti devono essere conferiti a impianti terzi autorizzati nel minor tempo possibile;
45. per i rifiuti in ingresso identificati dai codici di cui alla famiglia 16 e dai codici terminanti in 99 (rifiuti non specificati altrimenti), vista l'incertezza sul ciclo produttivo di provenienza, nonché sulla merceologia e le caratteristiche chimico-fisiche, il gestore deve elaborare una specifica procedura di gestione operativa e deve operare l'omologa per ogni lotto in entrata proveniente dallo stesso produttore e con lo stesso ciclo produttivo; le documentazioni relative alle caratterizzazioni effettuate dovranno essere tenute nello stabilimento a disposizione degli Organi di Controllo; tali procedure dovranno essere previste anche per il rifiuto prodotto dalla propria attività identificato con codice CER terminante con 99, fatta eccezione per le acque meteoriche smaltite come rifiuti;
46. valutati i quantitativi annui di acque meteoriche smaltite come rifiuto dichiarati dal Gestore nelle relazioni annuali, e atteso che i rifiuti stoccati all'esterno non dovranno essere oggetto di dilavamento, si prescrive la caratterizzazione come rifiuto delle stesse acque ogni 200 mc smaltiti e comunque almeno una volta l'anno, indicando i quantitativi di acque di dilavamento presenti nella vasca di stoccaggio al momento del campionamento;

47. Il Gestore deve garantire che l'avvio al trattamento di rifiuti per le attività D13, D14 venga effettuato entro 2 (due) giorni lavorativi a partire dalla data di ingresso all'impianto;
48. lo stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido o che possono dar luogo a sversamenti di materia, deve avvenire all'interno di serbatoi o contenitori omologati, dotati di dispositivi antitraboccamento e bacini di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio, ai sensi della Deliberazione Comitato Interministeriale del 27.7.1984, art. 4, relativa allo smaltimento dei rifiuti; qualora lo stoccaggio di rifiuti liquidi dovesse avvenire in più serbatoi, questi ultimi devono essere dotati di bacini di contenimento di volume pari al 30% del volume complessivo dei serbatoi;
49. in ogni caso nella gestione degli stoccaggi dovranno essere scrupolosamente osservate le *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"* di cui alla Circolare del MATTM prot. n. 1121 del 21/01/2019;
50. lo stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti costituiti da oli, emulsioni oleose e filtri oli usati, devono essere organizzati e svolti secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 95 del 27.1.1992 e devono essere rispettate le caratteristiche tecniche previste dal D.M. n. 392 del 16.5.1996;
51. nel caso si verifichi un incidente con conseguente versamento di una sostanza inquinante o rifiuti liquidi, specie se pericolosi, all'interno del sito aziendale, l'addetto presente al momento dell'evento incidentale, al fine di evitare o comunque limitare l'impatto da esso derivante, dovrà adoperarsi per cercare, per quanto possibile, di limitare l'espandersi del prodotto versato chiudendo le feritoie prossime all'area interessata dall'evento ed arginando la stessa area per mezzo di idonee barriere, evitando in particolare che la sostanza raggiunga feritoie (tombini) o punti dove il suolo non sia protetto, quindi si adopererà per intercettare la perdita ed eliminare la causa. Inoltre provvederà ad assorbire il prodotto versato con apposito materiale assorbente (sabbia o segatura), la cui presenza deve essere garantita all'interno dello stabilimento, che sarà conferito in seguito a ditte autorizzate allo smaltimento dello stesso;
52. i rifiuti incompatibili, ovvero suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro dando luogo ad una possibile formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o pericolosi, oppure allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati separatamente, in modo che non possano venire a contatto tra loro;
53. i rifiuti costituiti da accumulatori e batterie dovranno essere conferiti in appositi contenitori stagni omologati, dotati di sistemi di raccolta del liquido percolante; i rifiuti contenenti PCB (che è possibile trattare solo con operazioni R13 o D15) devono essere stoccati in cassoni scarrabili e posizionati in un ulteriore contenitore all'interno del cassone; in prossimità di questi stoccaggi deve essere posto un cartello segnaletico appropriato per indicare il rischio incendio, conforme ai criteri dell'allegato XXV, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
54. le aree destinate al solo stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto, compatibilmente con i presidi ambientali previsti dalla normativa applicabile, devono essere opportunamente indicate e delimitate;
55. Le aree destinate alle attività inerenti la demolizione dei veicoli fuori uso dovranno essere delimitate sulla pavimentazione da evidenti linee di colore giallo.
56. le operazioni di bonifica dei veicoli, demolizione e recupero dei relativi rifiuti dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni imposte dall'allegato I del D.Lgs. n. 209/03, nell'area indicata nell'elaborato *23-05-16_TAV4_AREE_DI_STOCCAGGIO_REV2_Marcato.pdf*, trasmesso con le integrazioni di cui al prot. 0016793/2023;

57. i veicoli fuori uso da bonificare e demolire non dovranno essere sovrapposti: dovranno essere bonificati entro le 48 ore dall'accettazione; il deposito delle carcasse di veicoli a motore già bonificati non potrà superare l'altezza di 5 metri;
58. il Gestore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi in materia di documentazione al momento della consegna dei veicoli fuori uso, di cui al D.Lgs. n. 209/03, garantendo il rispetto dei tempi necessari per il trattamento del veicolo dopo la cancellazione dal PRA ed i tempi di detenzione dei veicoli già bonificati, come stabilito dallo stesso decreto;
59. i recipienti contenenti rifiuti gassosi devono essere dotati di sistemi di sicurezza e di blocco (ad esempio recinzioni specifiche, catene di ancoraggio, ecc.);
60. gli imballaggi da utilizzare per i rifiuti rientranti nel campo di applicazione della normativa ADR, di trasporto su strada di merci pericolose, devono essere rispondenti ai requisiti della normativa di settore, ovvero la Direttiva Europea 2008/68/CE;
61. è vietato eseguire la cernita manuale sui rifiuti urbani tal quali e sulle frazioni residue dopo raccolta differenziata;
62. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato:
- in condizioni di sicurezza;
 - senza provocare la dispersione di polveri, nonché lo sversamento di liquidi;
 - senza provocare rumori oltre le soglie consentite dalla specifica normativa di settore;
63. non è consentita la miscelazione di rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi; è invece consentita l'operazione di raggruppamento di carichi omogenei di rifiuti per lo smaltimento, autorizzata come D13 raggruppamento preliminare, purché tali rifiuti siano compatibili tra loro e le operazioni avvengano senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori; al solo fine di chiarire cosa si intenda per raggruppamento preliminare si specifica che il Gestore può raggruppare diversi codici CER autorizzati all'operazione D13 per formare un unico codice CER in uscita a smaltimento finale presso discariche e/o impianti di incenerimento autorizzati, purché siano rispettate le seguenti condizioni atte a garantire l'assenza di pregiudizio per l'ambiente e gli operatori e la tracciabilità dei rifiuti:
- a) l'operazione di raggruppamento D13 deve essere annotata sul registro di carico e scarico, riportando il codice CER, i quantitativi e la provenienza (produttore iniziale) dei rifiuti che vengono raggruppati, il codice CER e relativo quantitativo del rifiuto in uscita dopo l'operazione di raggruppamento e l'autorizzazione dell'impianto di destinazione finale;
 - b) il raggruppamento deve essere effettuato tra rifiuti con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di sicurezza;
 - c) le operazioni di raggruppamento dovranno avvenire previo accertamento da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo sullo spazio "annotazioni" relativo alla registrazione del raggruppamento, effettuata sul registro di carico e scarico;
 - d) in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 36 del 13/01/2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs. 36/03, pertanto il raggruppamento non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti, con lo scopo di una diversa classificazione di rifiuti originari;

- e) nel caso in cui il miscuglio di rifiuti sia destinato a smaltimento in discarica, il rifiuto potrà essere conferito solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari, che devono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima del raggruppamento; dovrà inoltre essere operata la caratterizzazione chimico-fisica per ogni partita omogenea definita di rifiuti risultante dal raggruppamento preliminare di rifiuti iniziali diversi, condotta da professionista abilitato; tali documenti dovranno essere tenuti nello stabilimento a disposizione degli Organi di Controllo.
64. nella gestione di attività di movimentazione, stoccaggio, triturazione, il Gestore deve rispettare le condizioni, le prescrizioni e le misure di sicurezza indicate nelle schede tecniche della relativa strumentazione, deve rispettare il peso massimo consentito di caricamento indicato, nonché le tipologie di materiale idoneo che è possibile trattare nel relativo impianto;
65. il Gestore deve elaborare, per ogni strumentazione utilizzata per la gestione dei rifiuti (tritinatori, compattatori, impianto di selezione, pressa, etc.) una specifica istruzione operativa diretta al personale, ove devono essere descritte le modalità di utilizzo, le principali misure di sicurezza e le procedure per la manutenzione. Tali istruzioni operative devono essere tenute a disposizione degli Organi di controllo e devono essere trasmesse al D.to di Prevenzione ASL, per le opportune valutazioni di competenza;
66. qualora dalle operazioni di trattamento “D” svolte in impianto (ad esempio dall’attività di selezione e cernita, ecc.) dovessero generarsi rifiuti aventi caratteristiche recuperabili, il Gestore deve avviare prioritariamente tali rifiuti alle successive operazioni di recupero “R”, all’interno dello stesso impianto oppure presso altri impianti terzi idoneamente autorizzati, in accordo anche ai principi e criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (ex artt. 178 e 179 del D.Lgs. 152/2006); analogamente, qualora dalle operazioni di trattamento “R” dovessero generarsi rifiuti aventi caratteristiche non recuperabili, questi devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento “D”, all’interno dello stesso impianto oppure presso altri impianti terzi idoneamente autorizzati;
67. i rifiuti per i quali l’impianto è abilitato allo stoccaggio potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all’art. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relative rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico;
68. con riferimento all’applicazione delle **BAT 29 e 30** di cui alla Decisione di esecuzione 2018/1147/UE della Commissione europea del 10/08/2018, si precisa che l’impianto non è autorizzato al trattamento dei **RAEE contenenti VFC e/o VHC**, in quanto il Gestore ha espressamente rappresentato la volontà di voler rinunciare al trattamento degli stessi (nota n. 796/2022, acquisita al prot. n. 35022 del 7/11/2022); i medesimi rifiuti potranno essere semplicemente raggruppati, posti su pedane e imballati per poi essere stoccati in apposita area e quindi avviati verso altri centri autorizzati per il recupero o lo smaltimento (operazioni R13 e D15);
69. l’impianto non è autorizzato al trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico di cui all’allegato I, punti 5.3 a) iii) e 5.3 b) ii) della direttiva 2010/75/UE (BAT 31);
70. l’impianto non è autorizzato al trattamento dei **RAEE contenenti mercurio**, in quanto il gestore non ha dimostrato l’applicazione della **BAT 32** di cui alla Decisione di esecuzione 2018/1147/UE della Commissione europea del 10/08/2018; i medesimi rifiuti potranno essere semplicemente raggruppati, posti su pedane e imballati per poi essere stoccati in apposita area e quindi avviati verso altri centri autorizzati per il recupero o lo smaltimento (operazioni R13 e D15);
71. l’impianto non è autorizzato alla decontaminazione delle **apparecchiature contenenti PCB**, in quanto il gestore non ha dimostrato l’applicazione della **BAT 51** di cui alla Decisione di esecuzione

2018/1147/UE della Commissione europea del 10/08/2018; i medesimi rifiuti potranno essere semplicemente raggruppati, posti su pedane e imballati per poi essere stoccati in apposita area e quindi avviati verso altri centri autorizzati per il recupero o lo smaltimento (operazioni R13 e D15);

72. l'impianto non è autorizzato alla gestione dei rifiuti direttamente collegabili alle seguenti BAT della Decisione di esecuzione 2018/1147/UE della Commissione europea del 10/08/2018 (in merito il Gestore ha dichiarato di non svolgere le attività relative):
- BAT 33, 34 e 35, inerenti il trattamento biologico dei rifiuti;
 - BAT 36 e 37, inerenti il trattamento aerobico dei rifiuti;
 - BAT 38, inerente il trattamento anaerobico dei rifiuti;
 - BAT 39, inerente il trattamento meccanico biologico dei rifiuti;
 - BAT 40 e 41, inerenti il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi;
 - BAT 42, 43 e 44, inerenti la rigenerazione degli oli usati;
 - BAT 45, inerenti il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico;
 - BAT 46 e 47, inerenti la rigenerazione dei solventi esausti;
 - BAT 48 e 49, inerenti il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno scavato contaminato;
 - BAT 50, inerente il lavaggio con acqua del terreno scavato contaminato;
 - BAT 51, inerente la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB;
 - BAT 52 e 53, inerenti il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa;
73. per quanto non riportato nel presente provvedimento e nei relativi allegati, relativamente a tutte le fasi di gestione dei rifiuti, si fa riferimento alla documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio dell'AIA, cui si rimanda per ogni eventuale puntuale descrizione delle stesse fasi operative.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

74. In relazione alle attività di trattamento dei RAEE contenenti tubi catodici (punto di emissione **E1**), il Gestore dovrà comunicare con trenta giorni di anticipo a ARPA Puglia e alla Provincia l'eventuale riattivazione dell'impianto ed entro i successivi 15 giorni, con l'impianto a regime, dovranno essere effettuati n. 3 autocontrolli sulle emissioni convogliate in atmosfera per il parametro Polveri, e, con riferimento al range 2-5 mg/Nm³ stabilito dalla Decisione della Commissione Europea, dovrà essere assunto come valore limite di riferimento **3 mg/Nm³** (fatto salvo eventuali diverse indicazioni che ne possono derivare dalla valutazione delle specifiche tecniche dell'impianto di abbattimento rilasciate dalla casa costruttrice). Inoltre, le risultanze dovranno essere trasmesse a Provincia e ARPA Puglia entro i dieci giorni successivi, per le opportune valutazioni inerenti i controlli successivi.
75. In ordine all'attività di riduzione volumetrica dei rifiuti, il Gestore deve effettuare controlli semestrali delle emissioni di polveri diffuse, da eseguirsi in condizione di contemporanea attività a pieno regime delle attrezzature utilizzate, assumendo come valore limite di riferimento **5 mg/Nm³**. Inoltre, vista la possibilità di spostare i frantumatori, devono essere individuati i punti di misurazione in prossimità delle stesse attrezzature ai fini di una rilevazione più puntuale, dandone comunicazione preventiva, con trenta giorni di anticipo, alla Provincia di Brindisi ed ARPA, specificando l'ubicazione (attraverso la definizione delle coordinate espresse nel sistema WGS 84 UTM zone 33N) e la data delle misurazioni.
76. le emissioni devono essere contenute ai livelli più bassi possibili a seguito dell'utilizzo, cui la ditta è tenuta, delle migliori tecnologie disponibili (BAT);
77. il Gestore dovrà sospendere l'attività nel caso vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione all'ARPA PUGLIA DAP di Brindisi, al Comune di Francavilla Fontana e al Settore Ambiente della Provincia;

78. registrare la propria attività sul Catasto delle Emissioni Territoriali (CET), via web all'indirizzo www.cet.arpa.puglia.it, secondo le indicazioni presenti sul portale, e provvedere alla compilazione e aggiornamento periodico con le informazioni richieste;

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI SCARICHI IDRICI

79. **Entro sei mesi dall'adozione del presente provvedimento** il Gestore dovrà trasmettere, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, un **progetto definitivo** relativo alla gestione e trattamento delle acque meteoriche, con annesso cronoprogramma circa i tempi necessari per la completa realizzazione; nelle more di tale adeguamento, si potrà proseguire la gestione mediante l'opzione b), scelta secondo quanto stabilito nella Conferenza dei Servizi del 19/04/2023 e comunicata dal Gestore con nota prot. n. 0016793 del 16/05/2023.
80. In applicazione della BAT 19.f, **entro il termine di dodici mesi dall'adozione del presente provvedimento**, le acque meteoriche ricadenti sui lastricati solari e sulla realizzanda tettoia dovranno essere raccolte, scaricate e allontanate dall'area dell'impianto senza entrare in contatto con le aree di gestione, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
81. l'intervento finalizzato all'allaccio alla pubblica fognatura per lo scarico delle acque reflue civili assimilate alle domestiche deve essere realizzato **entro il termine di dodici mesi dall'adozione del presente provvedimento**.
82. per le vasche di accumulo interrate (715 mc) dovranno essere previsti **controlli di tenuta con cadenza almeno annuale**. Gli esiti di tali controlli dovranno essere riportati nella sezione manutenzione del registro e trasmessi con la relazione annuale. La documentazione inerente dovrà essere conservata dal Gestore e messa a disposizione degli Organi di Controllo;
83. gli estremi identificativi dei Rapporti di Prova, sottoscritti e certificati da tecnico abilitato, relativi ai risultati delle analisi, effettuate nell'ambito dell'attività di autocontrollo, dovranno essere riportati entro le 24 (ventiquattro) ore dalla determinazione, su apposito Registro delle Attività da tenersi presso l'impianto;
84. è vietata la diluizione degli scarichi con acque appositamente convogliate, per rientrare nei limiti di accettabilità;
85. il Gestore dovrà effettuare idonea e periodica manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento delle acque meteoriche, al fine di garantire un efficiente funzionamento dell'impianto senza pregiudizio per la salute pubblica e l'ambiente, anche al fine di rendere agevole l'accesso dell'Organo di Controllo ai punti assunti per i campionamenti;
86. il Gestore dovrà adottare opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi, nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo ricettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;
87. il Gestore deve smaltire i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
88. il gestore deve rispettare tutte le disposizioni dettate dal R.R. n. 26/2013, con particolare riferimento all'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge ed in relazione al divieto di scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a meno di 200 metri da opere di captazione sotterranee di derivazione di acque destinate al consumo umano;

89. sarà necessario evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti, al fine di garantire l'incolumità pubblica;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DA CARTA E CARTONE, ROTTAMI FERROSI, ROTTAMI DI RAME E ROTTAMI DI VETRO

90. in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone, il Gestore dovrà attenersi puntualmente a quanto stabilito dal D.M. n. 188/2020;
91. la produzione di carta e cartone riciclati potrà avvenire solo a seguito di operazione di recupero R3 e solo per i seguenti rifiuti:
- a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
 - b) 15 01 05 imballaggi compositi;
 - c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
 - d) 20 01 01 carta e cartone;
 - e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
 - f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

Non sono ammessi rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato;

92. al termine del processo produttivo di ciascun lotto di carta e cartone recuperato, il Gestore conserva la dichiarazione di conformità, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. In occasione di ogni lotto, il Gestore dovrà inviare copia della dichiarazione di conformità all'A.C. e ad ARPA Puglia;
93. Il Gestore dovrà conservare per un anno presso l'impianto di recupero, ovvero presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, del D.M. n.188/2020 e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.
94. in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami ferrosi, dei rottami di rame e rottami di vetro, il Gestore dovrà attenersi puntualmente a quanto stabilito, rispettivamente, Regolamento (UE) n 333/2011 del 31/03/2011, Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 e Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012.

I Responsabili del Procedimento

Ing. Giovanna Annese

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Ing. Lorenzo Silla

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Dott. Stefano Rago

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Documento firmato digitalmente

PARAGRAFO F

LAYOUT DELLO STABILIMENTO Fer.Metal.Sud S.p.A., Viale del Commercio – Z.I. – Francavilla Fontana (BR) (estratto della *23-05-16_TAV4_AREE_DI_STOCCAGGIO_REV2_Marcato.pdf* trasmesso con le integrazioni di cui al prot. 0016793/2023)

ALLEGATO 2
SOCIETA' "FER.METAL.SUD S.P.A." – Francavilla Fontana (BR)

Nelle tabelle 2.1 e 2.2, per ogni codice di rifiuto si riportano le operazioni autorizzate, come definite agli allegati B e C della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

In merito alle operazioni di recupero finalizzate alla produzione di Materia Prima Seconda, ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006, sono autorizzate solo quelle per le quali il Gestore ha dimostrato la conformità alla normativa *End of Waste* in vigore (rottami metallici - Regolamento EU n. 333/2011; carta e cartone- Decreto MATTM n. 188/2020; rottami di rame e sue leghe - Regolamento EU n. 715/2013; rottami di vetro - Regolamento EU n. 1179/2012).

Per tutte le altre tipologie di rifiuto sono autorizzate le operazioni di recupero/smaltimento come elencate nelle tabelle 2.1 e 2.2, senza che queste comportino la cessazione della qualifica di rifiuto; qualora invece il gestore intenda eseguire operazioni di recupero da R1 a R9 che comportino la produzione di materia prima seconda e la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 alternativamente in uno dei due modi seguenti:

- qualora per la specifica tipologia di rifiuto siano stati adottati criteri comunitari o con decreto ministeriale (comma 2 dell'art. 184-ter), dovrà dimostrare che l'impianto è adeguato alle disposizioni regolamentari esistenti, presentando istanza di aggiornamento della presente autorizzazione;
- in mancanza di criteri specifici dettati da regolamenti comunitari o decreti ministeriali (comma 3 dell'art. 184-ter) dovrà presentare istanza di autorizzazione "caso per caso" con le modalità di una comunicazione di modifica sostanziale dell'autorizzazione, che sarà eventualmente rilasciata previo parere obbligatorio e vincolante dell'ARPA Puglia.

2. Elenco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzati per la gestione nell'impianto con indicazione delle specifiche operazioni

Con l'operazione preliminare di messa in riserva R13 sono consentite le operazioni di cernita, selezione, frantumazione, macinazione o altra attività di riduzione volumetrica al fine di predisporre il rifiuto al suo recupero presso impianti autorizzati al riutilizzo finale.

2.1 - Tabella codici CER non pericolosi con operazioni autorizzate		
CER	Descrizione	Operazione autorizzata
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	R13-D13-D14-D15
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R13-D13-D14-D15
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305	R13-D13-D14-D15
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307	R13-D13-D14-D15
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla prod. di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010310	R3*-R13-D13-D14-D15
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13-D13-D14-D15
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13-D13-D14-D15
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	R13-D13-D14-D15
01 04 10	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5*-R13-D13-D14-D15
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13-D13-D14-D15
01 04 12	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411	R13-D13-D14-D15
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13-D13-D14-D15
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13-D13-D14-D15
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	R3*-R13-D13-D14-D15
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti bariti, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	R3*-R13-D13-D14-D15

01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	R3*-R13-D13-D14-D15
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13-D13-D14-D15
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R13-D13-D14-D15
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	R3-R13-D13-D14-D15
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R3-R13-D13-D14-D15
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	R3-R13-D13-D14-D15
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108*	R3-R13-D13-D14-D15
02 01 10	rifiuti metallici	R4-R13-D13-D14-D15
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R3*-R13-D13-D14-D15
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3*-R13-D13-D14-D15
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13-D13-D14-D15
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	R3*-R13-D13-D14-D15
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	R13-D13-D14-D15
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	R3-R13-D13-D14-D15
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3-R13-D13-D14-D15
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3*-R13-D13-D14-D15
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	R13-D13-D14-D15
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	R13-D13-D14-D15
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3*-R13-D13-D14-D15
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13-D13-D14-D15
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3*-R13-D13-D14-D15
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3(solo per rifiuto plastico)- R5-R13-D13-D14-D15
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	R13-D13-D14-D15
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3*-R13-D13-D14-D15
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazioni della materia prima	R3-R13-D13-D14-D15
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	R13-D13-D14-D15
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3-R13-D13-D14-D15
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3*-R13-D13-D14-D15
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R3-R13-D13-D14-D15
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da 030104*	R3-R13-D13-D14-D15
03 01 99	rifiuto non specificato altrimenti	R3-R13-D13-D14-D15
03 02 99	prodotti per trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	R13-D13-D14-D15
03 03 01	scarti di corteccia e legno	R3-R13-D13-D14-D15
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	R3*-R13-D13-D14-D15
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R3-R13-D13-D14-D15
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R3-R13-D13-D14-D15
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	R3*-R13-D13-D14-D15
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	R3*-R13-D13-D14-D15
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	R3*-R13-D13-D14-D15
04 01 02	rifiuti di calcinazione	R13-D13-D14-D15
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	R13-D15
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli affluenti, contenenti cromo	R3*-R13-D13-D14-D15

04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli affluenti, non contenenti cromo	R3*-R13-D13-D14-D15
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	R3-R13-D13-D14-D15
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R3-R13-D13-D14-D15
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13-D13-D14-D15
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali ad es. grasso, cera	R3-R13-D13-D14-D15
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui alla voce 040214	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
04 02 17	tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 040216 (escluso liquido)	R13-D13-D14-D15
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	R3*-R13-D13-D14-D15
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	R3-R13-D13-D14-D15
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	R3-R13-D13-D14-D15
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109	R3*-R13-D13-D14-D15
05 01 17	bitumi	R13-D13-D14-D15
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	R3*-R13-D13-D14-D15
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602	R13-D13-D14-D15
06 09 02	scorie fosforose	R13-D13-D14-D15
06 13 03	nerofumo	R13-D13-D14-D15
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111	R3*-R13-D13-D14-D15
07 02 13	rifiuti plastici	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R3-R13-D13-D14-D15
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311	R3*-R13-D13-D14-D15
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411	R3*-R13-D13-D14-D15
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	R3*-R13-D13-D14-D15
07 05 14	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 070513	R13-D13-D14-D15
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	R3*-R13-D13-D14-D15
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711	R3*-R13-D13-D14-D15
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111*	R13-D13-D14-D15
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	R3*-R13-D13-D14-D15
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	R3*-R13-D13-D14-D15
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119	R13-D13-D14-D15
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13-D13-D14-D15
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	R13-D13-D14-D15
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R3*-R13-D13-D14-D15
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	R13-D13-D14-D15
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	R3*-R13-D15
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	R13-D15
08 03 13	scarti di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 080312	R13-D13-D14-D15
08 03 15	fanghi di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 080314	R3*-R13-D13-D14-D15
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	R4-R5-R13-D13-D14-D15

08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	R13-D13-D14-D15
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411	R3*-R13-D13-D14-D15
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413	R13-D13-D14-D15
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415	R13-D15
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R13-D13-D14-D15
09 01 08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	R13-D13-D14-D15
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R4-R5-R13-D13-D14-D15
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	R3*-R13-D13-D14-D15
10 01 02	ceneri leggere di carbone	R13-D13-D14-D15
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R13-D13-D14-D15
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	R13-D13-D14-D15
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	R3*-R13-D13-D14-D15
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114	R13-D13-D14-D15
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	R13-D13-D14-D15
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107, 100118	R13-D13-D14-D15
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	R3*-R13-D13-D14-D15
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	R13-D13-D14-D15
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	R13-D13-D14-D15
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	R13-D13-D14-D15
10 02 02	scorie non trattate	R4-R5-R13-D13-D14-D15
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207*	R13-D13-D14-D15
10 02 10	scaglie di laminazione	R4-R5-R13-D13-D14-D15
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R4-R5-R13-D13-D14-D15
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	R13-D13-D14-D15
10 06 02	impurità e schiumature della produzione	R13-D13-D14-D15
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	R13-D13-D14-D15
10 08 09	altre scorie	R13-D13-D14-D15
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810	R13-D13-D14-D15
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
10 09 03	scorie di fusione	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 100905	R13-D13-D14-D15
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 100907	R13-D13-D14-D15
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelli di cui alla voce 100909	R13-D13-D14-D15
10 09 12	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 100911	R13-D13-D14-D15
10 10 03	scorie di fusione	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009	R13-D13-D14-D15
10 10 12	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 101011	R13-D13-D14-D15

10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13-D13-D14-D15
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 101119	R13-D13-D14-D15
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13-D13-D14-D15
10 12 01	residui di miscela non sottoposti a trattamento termico	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
10 12 03	polveri e particolato	R13-D13-D14-D15
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R3*-R13-D13-D14-D15
10 12 06	stampi di scarto	R5-R13-D13-D14-D15
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13-D13-D14-D15
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R5-R13-D13-D14-D15
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	R5-R13-D13-D14-D15
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109	R3*-R13-D13-D14-D15
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111	R13-D15
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	R13-D13-D14-D15
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	R4-R13-D13-D14-D15
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	R4-R13-D13-D14-D15
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R4-R13-D13-D14-D15
11 05 01	zinco solido	R4-R13-D13-D14-D15
11 05 02	ceneri di zinco	R4-R13-D13-D14-D15
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R4-R13-D13-D14-D15
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4-R13-D13-D14-D15
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R4-R13-D13-D14-D15
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4-R13-D13-D14-D15
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4-R13-D13-D14-D15
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R3-R5-R13-D13-D14-D15
12 01 13	rifiuti di saldatura	R4-R13-D13-D14-D15
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	R3*-R13-D13-D14-D15
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	R4-R13-D13-D14-D15
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 (1) (120202 per transc.)	R4-R5-R13-D13-D14-D15
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R4-R13-D13-D14-D15
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
15 01 02	imballaggi in plastica	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
15 01 03	imballaggi in legno	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
15 01 04	imballaggi metallici	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
15 01 07	imballaggi in vetro	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
15 01 09	imballaggi in materia tessile	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
16 01 03	pneumatici fuori uso	R3-R4-R13-D13-D14-D15
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R3*-R13-D13-D14-D15
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 15	R13-D15
16 01 16	serbatoi per gas liquido	R3-R4-R5-R13-D15

16 01 17	metalli ferrosi	R4-R13-D15
16 01 18	metalli non ferrosi	R3-R4-R13-D15
16 01 19	plastica	R3-R13-D13-D14-D15
16 01 20	vetro	R5-R13-D13-D15
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R3-R4-R5-R13-D9-D15
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R3-R3-R4-R5-R13-D15
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	R4-R5-R13-D13-D14-D15
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R3 -R13-D13-D14-D15
16 05 05	gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504	R13-D13-D14-D15
16 06 04	batterie alcaline (tranne 160603)	R4-R5-R13-D15
16 06 05	altre batterie e accumulatori	R4-R5-R13-D15
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridi o platino (tranne 160807)	R4-R5-R13-D13-D14-D15
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R4-R5-R13-D13-D14-D15
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)	R13-D13-D14-D15
16 10 02	soluzioni acquosi di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	R13-D15
16 11 02	rivestimenti e mat. refr. a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	R5-R13-D13-D14-D15
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	R5-R13-D13-D14-D15
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	R4-R5-R13-D13-D14-D15
17 01 01	cemento	R5-R13-D13-D14-D15
17 01 02	mattoni	R5-R13-D13-D14-D15
17 01 03	mattonelle e ceramiche	R5-R13-D13-D14-D15
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R5-R13-D13-D14-D15
17 02 01	legno	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
17 02 02	vetro	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
17 02 03	plastica	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
17 03 02	miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301	R3*-R13-D13-D14-D15
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R4-R13-D13-D14-D15
17 04 02	alluminio	R4-R13-D13-D14-D15
17 04 03	piombo	R4-R13-D13-D14-D15
17 04 04	zinco	R4-R13-D13-D14-D15
17 04 05	ferro e acciaio	R4-R13-D13-D14-D15
17 04 06	stagno	R4-R13-D13-D14-D15
17 04 07	metalli misti	R4-R13-D13-D14-D15
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R3*-R4-R5-R13-D13-D14-D15
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	R3*-R5*-R13-D13-D14-D15
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R5-R13-D13-D14-D15
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	R4-R5-R13-D13-D14-D15
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R5-R13-D13-D14-D15

17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	R4-R5-R13-D13-D14-D15
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4-R13-D13-D14-D15
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	R13-D13-D14-D15
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113	R13-D13-D14-D15
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115	R13-D13-D14-D15
19 01 18	rifiuti della pirolisi diversi da 190117	R13-D15
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	R13-D13-D14-D15
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	R13-D13-D14-D15
19 02 06	fanghi prodotti da trattamento chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	R13-D13-D14-D15
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	R13-D13-D14-D15
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi di cui alla voce 190304	R13-D13-D14-D15
19 03 07	rifiuti solidificati diversi di cui alla voce 190306	R13-D13-D14-D15
19 04 01	rifiuti vetrificati	R13-D13-D14-D15
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	R3*-R13-D13-D14-D15
19 05 03	compost fuori specifica	R3*-R13-D13-D14-D15
19 07 03	percolati di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702	R13-D15
19 08 01	vaglio	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R5-R13-D13-D14-D15
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R13-D13-D14-D15
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	R13-D15
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	R3*-R13-D13-D14-D15
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	R3*-R13-D13-D14-D15
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13-D13-D14-D15
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	R5-R13-D13-D14-D15
19 09 02	fanghi prodotti da processi di chiarificazione dell'acqua	R3*-R13-D13-D14-D15
19 09 03	fanghi prodotti da processi di decarbonatazione	R3*-R13-D13-D14-D15
19 09 04	carbone attivo esaurito	R13-D13-D14-D15
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	R13-D13-D14-D15
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	R3*-R13-D15
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R4-R13-D13-D14-D15
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R4-R13-D13-D14-D15
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	R4-R13-D13-D14-D15
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	R13-D13-D14-D15
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105	R3*-R13-D13-D14-D15
19 12 01	carta e cartone	R3-R13-D13-D14-D15
19 12 02	metalli ferrosi	R4-R13-D13-D14-D15
19 12 03	metalli non ferrosi	R4-R13-D13-D14-D15
19 12 04	plastica e gomma	R3-R13-D13-D14-D15
19 12 05	vetro	R5-R13-D13-D14-D15
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R3-R13-D13-D14-D15
19 12 08	prodotti tessili	R3-R5-R13-D13-D14-D15
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R5-R13-D13-D14-D15
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	R3-R13-D13-D14-D15

19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli 191211	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303	R3*-R13-D13-D14-D15
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diverse da quelli di cui alla voce 191305	R3*-R13-D13-D14-D15
20 01 01	carta e cartone	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
20 01 02	vetro	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R3-R13-D13-D14-D15
20 01 10	abbigliamento	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
20 01 11	prodotti tessili	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
20 01 25	oli e grassi commestibili	R13-D15
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 200127	R13-D13-D14-D15
20 01 32	medicinali diversi di quelli di cui alla voce 200131	R3*-R13-D15
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R4-R5-R13-D13-D14-D15
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R4-R5-R13-D9-D13-D14-D15
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
20 01 39	plastica	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
20 01 40	metallo	R4-R13-D13-D14-D15
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	R3*-R13-D13-D14-D15
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	R3*-R4*-R5*-R13-D13-D14-D15
20 02 01	rifiuti biodegradabili	R3-R13-D13-D14-D15
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	R3*-R13-D13-D14-D15
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
20 03 02	rifiuti dei mercati	R3-R4-R13-D13-D14-D15
20 03 03	residui dalla pulizia stradale	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	R3*-R13-D13-D14-D15
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	R3-R4-R5-R13-D13-D14-D15
20 03 07	rifiuti ingombranti	R3*-R4-R5-R13-D13-D14-D15
(*) = operazioni di recupero non autorizzate per i codici CER indicati fatto salvo il solo recupero del materiale utilizzato per il trasporto/conferimento e i relativi contenitori quali pedane, contenitori vari, big bags, ...ecc, come da nota prot. n.19268 del 16/06/2022		

2.2 - Tabella codici CER pericolosi con operazioni autorizzate

CER	Descrizione	Operazione autorizzata
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	R13-D15
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sost. peric.	R13-D15
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	R13-D15
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	R13-D15
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 060702)	R13-D15
06 13 04*	rifiuti della lavorazione dell'amianto	R13-D15
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R13-D15
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R13-D15
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R13-D15
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R13-D15
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R13-D15
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R13-D15
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R13-D15
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13-D15
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, cont. solventi organici o altre sostanze pericolose	R13-D15
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, cont. solventi organici o altre sost. peric.	R13-D15
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, cont. solventi organici o altre sost. peric.	R13-D15
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	R13-D15
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione	R13-D15
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
08 03 19*	oli dispersi	R13-D15
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13-D15
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	R13-D15
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	R13-D15
09 01 04*	soluzioni fissative	R13-D15
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto fissaggio	R13-D15
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	R13-D15
09 01 11*	macchine fot. monouso cont. batterie incluse nelle voci 160601,160602 o 160603	R4-R5-R13-D15
09 01 13*	rifiuti liq. acquosi prod. dal rec. in loco dell'Ag, diversi da quelli di cui alla voce 090106	R13-D15

10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	R13-D15
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	R13-D15
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R13-D13-D14-D15
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	R13-D15
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	R13-D15
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R13-D15
11 05 04*	fondente esaurito	R13-D15
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	R13-D15
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio (1) (120202 per transcodifica)	R13-D15
12 01 20*	corpi d'utensile e mater. di rettifica esauriti, cont. sost. pericolose (1) (120202 per transcod.)	R13-D15
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	R13-D15
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	R13-D15
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	R13-D15
13 01 04*	emulsioni clorurate	R13-D15
13 01 05*	emulsioni non clorurate	R13-D15
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	R13-D15
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	R13-D15
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	R13-D15
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	R13-D15
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	R13-D15
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	R13-D15
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13-D15
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13-D15
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	R13-D15
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13-D15
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	R13-D15
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli	R13-D15
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione	R13-D15
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	R13-D15
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	R13-D15
13 07 02*	petrolio	R13-D15
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	R13-D15
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	R13-D15
13 08 02*	altre emulsioni	R13-D15
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti	R13-D15
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13-D15
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	R13-D15
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	R13-D15
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	R13-D15

14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	R13-D15
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13-D15
15 01 11*	imballaggi metallici cont. matr. solide porose pericolose (ad es. amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	R13-D15
15 02 02*	assorbenti, mater. filtr. (incl. filtri olio non spec. altrim.) stracci e indum. prot., contaminati da sostanze pericolose	R13-D15
16 01 04*	veicoli fuori uso	R3-R4-R5-R13-D15
16 01 07*	filtri dell'olio	R13-D15
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	R13-D15
16 01 09*	componenti contenenti PCB	R13-D15
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio air bag)	R13-D15
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	R13-D15
16 01 13*	liquidi per freni	R13-D15
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13-D15
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 15	R13-D15
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	R13-D15
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	R13-D15
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13-D15
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	R13-D15
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R13-D13- D14-D15
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13-D13-D14- D15
16 03 03*	rifiuti inorganici contenti sostanze pericolose	R13-D13-D14- D15
16 03 05*	rifiuti organici contenti sostanze pericolose	R13-D15
16 06 01*	batterie al piombo	R13-D15
16 06 02*	batterie al nichel cadmio	R13-D15
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	R13-D15
16 06 06*	elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	R13-D15
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	R13-D15
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	R13-D15
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	R13-D15
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R13-D15
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R13-D15
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	R13-D15
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto	R13-D15
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R13-D15
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	R13-D15
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB	R13-D15
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R13-D15
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R13-D15
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	R13-D15
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	R13-D15

19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	R13-D15
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	R13-D15
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	R13-D15
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	R13-D15
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	R13-D15
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti da trattamento dei fumi	R13-D15
19 07 02*	percolato di discarica, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809	R13-D15
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	R13-D15
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	R13-D14-D15
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
19 12 06*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	R13-D15
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	R13-D13-D14-D15
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	R13-D15
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanam. delle acque di falda, cont. sost. pericolose	R13-D15
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13-D15
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13-D15
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	R13-D15
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	R13-D15
20 01 33*	batterie e accumul. di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumul. non suddivisi contenenti tali batterie	R4-R5-R13-D15
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti comp. peric.	R13-D13- D14-D15
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	R13-D15
Nota: le operazioni di trattamento autorizzate sono state aggiornate rispetto al P.D. 81/2015 sulla base della dotazione impiantistica e descrizione delle attività come rappresentate dal Gestore nella documentazione presentata.		

2.3 Quantitativi in tonnellate annue di rifiuti da gestire nell'impianto, divisi per capitoli (rif. nota prot. n. 0009316/2020).

Capitolo	Descrizione	Quantitativo autorizzato a seguito di modifica (rif. nota prot. n. 0009316/2020) [t/anno]
01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali	500
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti	500
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone	1.500
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile	3.000
05	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone	200
06	Rifiuti dei processi chimici inorganici	2.000
07	Rifiuti dei processi chimici organici	5.000
08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa	500
09	Rifiuti dell'industria fotografica	500
10	Rifiuti provenienti da processi termici	3.000
11	Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa	500
12	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	500
15	Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti	8.000
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco	2.000
17	Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)	5.000
19	Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale	71.000
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata	45.500
		149.200

2.4 - Quantitativi massimi annui di rifiuti da trattare con operazioni R3, R4, R5 e D14 (ricompresi nei quantitativi massimi autorizzati)

Tipologia di rifiuti	R3	R4	R5	D14
Carta e Cartone	30.000 t/anno			
Metalli		30.000 t/anno		
Non metalli			30.000 t/anno	
Rifiuti non pericolosi				1.000 t/anno
Rifiuti pericolosi				500 t/anno